

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 giugno 2013

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 2013.

Concessione di onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia». (13A05212) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 2013.

Concessione di onorificenza dell'Ordine della «Stella d'Italia» nei gradi di Grande Ufficiale. (13A05213) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 2013.

Concessione di onorificenza dell'Ordine della «Stella d'Italia» nei gradi di Commendatore. (13A05214) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 2013.

Concessione di onorificenza dell'Ordine della «Stella d'Italia» nei gradi di Ufficiale. (13A05215) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 2013.

Concessione di onorificenza dell'Ordine della «Stella d'Italia» nei gradi di Cavaliere. (13A05216) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Ponte Nossa. (13A05160) Pag. 6



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Albinea. (13A05161) *Pag.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteriggioni. (13A05162) *Pag.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Crevalcore. (13A05163) *Pag.* 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 11 giugno 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi «CCTeu», con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018, quindicesima e sedicesima tranche. (13A05255) *Pag.* 8

DECRETO 11 giugno 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi «CCTeu», con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018, terza e quarta tranche. (13A05256) *Pag.* 10

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 30 maggio 2013.

Autorizzazione alla Brinmar Group S.r.l., in Brindisi, ad operare in qualità di ditta autorizzata, ai sensi del decreto 19 aprile 2010, n. 392. (13A05287) *Pag.* 12

DECRETO 30 maggio 2013.

Autorizzazione alla Incomar Sud S.r.l., in Mignanego, ad operare in qualità di stazione di revisione di zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici, ai sensi del decreto n. 641/2002. (13A05288) *Pag.* 13

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 31 gennaio 2013.

Decadenza dai benefici per alcuni gruppi di imprese agevolate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. (13A05164) *Pag.* 13

DECRETO 20 maggio 2013.

Scioglimento della «Thalassa - Cooperativa di Produzione e Lavoro», in Bova Marina e nomina del commissario liquidatore. (13A05205) *Pag.* 20

DECRETO 20 maggio 2013.

Nomina del commissario liquidatore della «Coop. C.E.I.S.», in Amantea. (13A05206) *Pag.* 20

DECRETO 23 maggio 2013.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata La Benemerita a r.l.», in Pozzuoli e nomina del commissario liquidatore. (13A05202) *Pag.* 21

DECRETO 23 maggio 2013.

Scioglimento della «Le Vallate Marchigiane - Società cooperativa edilizia», in Macerata e nomina del commissario liquidatore. (13A05203) *Pag.* 21

DECRETO 23 maggio 2013.

Scioglimento della «Coop. Art - Cooperativa sociale», in Osimo e nomina del commissario liquidatore. (13A05204) *Pag.* 22

Presidenza del consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 12 giugno 2013.

Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 91). (13A05286) *Pag.* 23

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 13 giugno 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del comune di Messina nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina. (Ordinanza n. 93). (13A05281) *Pag.* 24



ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 13 giugno 2013.

Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro del Comune di Lipari nelle iniziative di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002 ed all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3266 del 7 marzo 2003. (Ordinanza n. 94). (13A05282) Pag. 25

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 13 giugno 2013.

Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della regione Puglia nelle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio del comune di Marina di Lesina, in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 92). (13A05283) Pag. 28

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 16 aprile 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Tretinoina Same» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 118/2013). (13A05235)..... Pag. 30

DETERMINA 22 aprile 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Bikader» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento con incorporata variazione, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 136/2013). (13A05234)..... Pag. 31

DETERMINA 27 maggio 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Nebulcort» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 141/2013). (13A05232)..... Pag. 33

DETERMINA 27 maggio 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Flumazenil B. Braun» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 140/2013). (13A05233) . Pag. 34

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 8 marzo 2013.

Aggiornamento del piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra. (Delibera n. 17/2013). (13A05238) Pag. 35

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERA 5 giugno 2013.

Determinazione per l'anno 2013 dei soggetti, della misura e delle modalità di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del regolamento di attuazione del d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179. (Delibera n. 18566). (13A05210).. Pag. 53

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actigrip Gola» (13A05236)..... Pag. 55

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pilocarpina Cloridrato Bausch & Lomb». (13A05241) Pag. 62

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicodose» (13A05242)..... Pag. 62

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan DR. Reddy's». (13A05243)..... Pag. 62

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Teva». (13A05244)..... Pag. 62



Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Betaistina Mylan Generics Italia», con conseguente modifica stampati. (13A05245) Pag. 63

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Eminocs», con conseguente modifica stampati. (13A05246) . Pag. 63

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Azitromicina Mylan», con conseguente modifica stampati. (13A05247) Pag. 63

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Aquila

Nomina del conservatore del registro delle imprese (13A05291). Pag. 64

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (13A05290). Pag. 64

Ministero dell'interno

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Santa Maria di Licodia. (13A05284). Pag. 64

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Santa Venerina. (13A05285) Pag. 64

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di registrazione della denominazione «MOHANT» (13A05239). Pag. 64

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Avviso relativo alla nomina del dott. Staffan de Mistura, in qualità di Inviato Speciale, a Commissario straordinario del Governo per la trattazione della questione dei due fucilieri «marò» appartenenti al Reggimento della Marina Militare «Brigata San Marco». (13A05211) Pag. 64

Ufficio territoriale del governo di Trieste

Ripristino di cognome in forma originaria (13A05289). Pag. 65

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012, recante: "Proroga della attività dell'Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'OPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011.". (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 121 del 25 maggio 2013). (13A05312) Pag. 65



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 2013.

Concessione di onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

E M A N A
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Seehofer sig. Horst Lorenz;

Seibert-Gundelach sig. Steffen.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 2 giugno 2013

NAPOLITANO
BONINO, *Ministro degli affari esteri*

13A05212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 2013.

Concessione di onorificenza dell'Ordine della «Stella d'Italia» nei gradi di Grande Ufficiale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

E M A N A
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Bouzaher prof.ssa Myriem;

Cambanis amb. Michael;

Melani dott. Maurizio;

Monib amb. Mohamed Farid Mohamed;

Moragas Sanchez dott. Jorge;

Mtintso amb. sig.ra Thenjiwe Ethel;

Prado Eulate dott. Borja;

Tabachnyk dott. Dmytro;

Trinidad Velasquez dott. Alfredo;

Vallejo Lopez amb. Carlos Danilo;

Zea dott.ssa Gloria;

Zeil sig. Martin;

Zhang prof.ssa Mi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 2 giugno 2013

NAPOLITANO

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

13A05213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 2013.

Concessione di onorificenza dell'Ordine della «Stella d'Italia» nei gradi di Commendatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;



E M A N A
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

ALONSO DIAZ	SIG.	FERNANDO
ANDRETTA	DR.SSA	ANNAMARIA
BACHLER	SIG.	NIKOLAUS
BARONE LUMAGA	ING.	PIO
BARTELT	SIG.	AXEL
BRISSA	DR.	ENRICO
CARNERO FERNANDEZ	DOTT.	ALBERTO
CHERYOMIN	DR.	SERGEY
CRUZ SANCHEZ	SIG.RA	PENELOPE
DI NUBILA	PROF.	RENATO
DING	ING.	HAO
DOBOVINSKY	DOTTORE	ALEXANDER A.
HUSNI BEY	DOTT.	HUSNI
KELEMEN	PROF.	JANOS
KINDLER	SIG.	WALDEMAR ANTON
KÜCHLER	SIG.RA	MICHAELA
LAI	DR.	CHIEN CHUNG
LAMLE	SIG.	DIETER
MUNTASSER	SIG.	BELGASSEM
OLBERTZ	PROF.	JAN-HENDRIK
PEANO	DOTTOR	RAFFAELE
SPITZNER	SIG.	HANS
TRIKARDOS	DR.	IOANNIS
VOTO	SIG.	GIUSEPPE
WU	PROF.	ZIYU
ZUO	PROF.	XUEJIN

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 2 giugno 2013

NAPOLITANO

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

13A05214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 2013.

Concessione di onorificenza dell'Ordine della «Stella d'Italia» nei gradi di Ufficiale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

E M A N A
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

ALBAN	SIG.	LUCIANO
BARTOLINI BALDELLI	DR.SSA	BENEDETTA
BISCARI	DOTT.SSA	CATERINA
BÜCHLING	SIG.	MARCO
CACCIOLA	AVV.	AMELIA
CAPICCHIONI	ING.	FRANCO
DOUAIDY	SIGNOR	MOUNIR
FARAONE	DR.	MAURIZIO
GALLUCCI	PROF.	CARLO MARIA
HIRSCH	SIG.	ENRICO
IAROCCHI	DR.SSA	TERESA
KIRSTEN	SIG.	NORBERT
LEBEDEV	DR.	VLADIMIR VLADIMIROVICH
LUCCO	DOTTOR	ARGO
MIGNONE FAZZARI	PROF.SSA	MARIA CATERINA
MOHRS	DR.	KLAUS
MWATHETHE	GEN.	SAMSON JEFWA
NOVOKHATKO	PROF.	LEONID
OLIBONI	SIG.RA	DONATELLA
PRISEVICIENE	SIG.RA	RUTA
REVILLA ARROYO	ING.	JAIME
RICCIARDI	SIG.	GIOVANNI DOMENICO
ROBERTO	SIG.	PAOLO
ROTTNER	DOTT.	JEAN
SCHWARZE	SIG.	TORSTEN
SYAMSUDDIN	PROF. DOTT.	DIN
TAGLIABUE	ARCH.	BENEDETTA

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 2 giugno 2013

NAPOLITANO

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

13A05215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 2013.

Concessione di onorificenza dell'Ordine della «Stella d'Italia» nei gradi di Cavaliere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;




EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

ABUGRARA	DOTT.	ABDULMAJID
ABUGRARA	ING.	NUREDDIN
AGUILERA RADFORD	SIG.RA	GRECIA
AL FAHIM	DR.	ABDULLAH ABDUL RAHIM
AMAYO	DOTT.	LAZARUS OMBAI
ANGELINI	SIG.	OLIVIO
ATTIYA	DOTT.	RAFIK
AYCO	DR.	ALEXANDER
BECONI ORTIZ	AVV.	FERNANDO ANDRÉS
BELDE	SIG.	ULRICH
BERTOLETTI COUTAIN	DOTT.SSA	ROSA VITTORIA
BETTINELLI BRUSCO	SIG.	LEONEL ALBERTO
BRANDANI	PROF.	STEFANO
CABELLO TORES	DOTT.	DEMETRIO
CALDOGNETTO	PROF.SSA	MARIA LUISA
CANGELOSI	DR.	GIUSEPPE
CAROLI AMADEIS	SIG.	CARLOS ALBERTO
CASARUBEA	PROF.SSA	GIUSEPPINA
CATTABRIGA BERGAMINI	DOTT.	JEAN PIETRO
CECCHINI	DR. ING.	ROBERTO
CHELI	SIG.	STEFANO
CHIODI	SIGNORA	MARIA DEL ROSARIO
CHIRIBOGA BECDACH	DR.	CARLOS DAVID
CIARALLI	SIG.	PELINO
COCHERO	AVV.	JULIÁN
CUFFINI	SIG.	GIANCARLO
DAVILA	DOTT.	PABLO JOSE
DE ANGELIS	SUOR	GIUSEPPINA
DE GRAZIA	SIG.	PALMERINO
DELLIZOTTI	ARCH.	CHRISTOFF
DI GIOVANNI	SIGNOR	NATALE
DI LUCA	DOTT.SSA	PATRIZIA
EKMARK	SIG.	JOHAN
EL JAMAL	ING.	NASSIM
ESPOSITO	SIG.RA	MARY ANN
FALAMAKI	PROF.	MOHAMMAD MANSOUR
FAWAZ	ING.	HAJJAR
FREZZA	SIG.	GIUSEPPE
GENOVA	SIGNOR	GIUSEPPE
GIGANTI	SIG.	GIACOMO
GIORDANO	SIG.	ENRICO
GIOVINAZZI	DOTT.SSA	MONICA
GORI	SIG.	VINCENZO
GRAUPERA	DR.SSA	SONIA
GRENAC	AVV.	HRVOJE
IADEROSA	PROF.	FRANCESCO



INAL
INALKAÇ
INNOCENTINI
JARVERS
KATSILOUDES
KIRUI
KRUNIC
KUZMANIC SVETE
KVIT
LARDIERI
LEE
LONATI
LYNCH
MACHENS
MARZOCCO
MASTRANGELO
MASTROLIA
MATARAZZI
MAYER
MELI
MELVIN
MEYER CANILLAS
MICHIELI
MOLINA BARRETO
MOLINA NOVILLO
MONTANARINI
MUTO BARAIBAR
NOCERA
NOVKHATKO
OSTERLOH
PANAZZOLO
PERUGINI
PETRANGELI
PICCO
PITRUZZELLO
PIU
PORZIO
POSPELOVA
REMI
ROCCIA
RUFFINO
RUI
SALIM

SANCHEZ VARAS
SARMA

DR.
DR.
MONS.
DOTT.SSA
DOTT.
AMB.
DOTT.SSA
DOTT.SSA
PROF.
SIGNORA
DOTT.
DR.SSA
SIG.RA
DR.
ING.
MAESTRO
CAPITANO
SIG.
DOTT.
SIG.
AVV.
ARCH.
DR.SSA
SIG.
DOTT.
DOTT.SSA
SIG.
SIG.
PROF.
SIG.
SIG.
SIG.
ING.
ING.
DOTT.
SIG.
AVV.
DR.SSA
SIG
DR.SSA
ING.
DR.
AVV.

ING.
DR.

LÜTFI
FATIH
GIUSEPPE
KONSTANZE
PETROS
NANCY
BOZIDARKA
NILA
SERHIY
LUIGINA
JUTAE
MILENA
VALERIA
KURT
CLAUDIO
FABIO
ANTONIO
EUGENIO
ALBERTO
GIUSEPPE
PABLO ANDRÉS
RICARDO MANUEL
ISA
ROBERTO
CESAR VICENTE
HELENA
GABRIEL ARCANGEL
ROSARIO
LEONID
BERND
ANTONIO
PAVAO
GIORGIO
PIERLUIGI
SILVIO
ANGELO MARIA
MARINO
NATALIYA STEFANOVNA
OSTELIO
ZELINDA ASSUNTA
VINCENZO
CHENGGANG
MOHAMED ABDELMONSIF
RAMADAN
ALBERTO
DIPANKAR DAS



SASSOLA	PROF.	PIER ANGELO
SCHUFFELS	SIG.	ROLF
SCIARRINO	AVV.	MARIA
SERT	DR.	CESUR
SHALHOUB	GEN.	BADER H. S.
SIEHR	SIG.	ENNO
SOEDARJO	DOTT.	SOETIKNO
SPREAFICO	DOTT.SSA	IRENE
STOICA	DR.	MIRCEA EMILIAN
STRUDSHOLM	PROF.	ERLING
SUPPA	DR.	BRUNO
TORRES GONZALEZ	AVV.	RAFAEL ANTONIO
VALENTINO	SIG.	ANGELO
VASILE	PROF.	GEO
VASILEVSKAYA	DR.SSA	ELENA VIKTOROVNA
VICO	PADRE	ALBERTO
VOJINOVIC	DR.SSA	IVANA
WIDJAJA KAMDANI	DOTT.SSA	SHINTA
YEO	SIG.RA	PIAH CHOO
ZANCO PRESTEL	DOTT.SSA	ANNA

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 2 giugno 2013

NAPOLITANO

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

13A05216



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Ponte Nossà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Ponte Nossà (Bergamo) ed il sindaco nella persona del signor Angelo Capelli;

Vista la deliberazione n. 17 del 30 aprile 2013, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Angelo Capelli dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ponte Nossà (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ponte Nossà (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Angelo Capelli.

In occasione delle consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013, il signor Angelo Capelli è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 17 del 30 aprile 2013, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ponte Nossà (Bergamo).

Roma, 28 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A05160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Albinea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle condizioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Albinea (Reggio Emilia) ed il sindaco nella persona della sig.ra Antonella Incerti;

Visto che il consiglio comunale, con deliberazione n. 18 del 21 marzo 2013, ha dichiarato la decadenza della sig.ra Antonella Incerti dalla carica di sindaco, a seguito della sopravvenuta elezione alla Camera dei deputati;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Albinea (Reggio Emilia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Albinea (Reggio Emilia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Antonella Incerti.



Il citato amministratore, a seguito delle consultazioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, è stato eletto alla carica di deputato della Repubblica ed ha esercitato la facoltà di opzione per la carica di deputato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Per l'effetto, il consiglio comunale di Albinea, con deliberazione n. 18 del 21 marzo 2013, ha dichiarato la decadenza del sindaco dalla carica elettiva ricoperta.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Albinea (Reggio Emilia).

Roma, 23 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A05161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteriggioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Monteriggioni (Siena) ed il sindaco nella persona del signor Bruno Valentini;

Vista la deliberazione n. 17 del 22 aprile 2013, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Bruno Valentini dalla carica di sindaco, per incompatibilità sopravvenuta;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Monteriggioni (Siena) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2013

NAPOLITANO

ALFANO, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monteriggioni (Siena) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Bruno Valentini.

Il consiglio comunale ha avviato nei confronti del sig. Bruno Valentini, ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il procedimento di contestazione per la sussistenza di una condizione di incompatibilità sopravvenuta, a seguito della nomina dello stesso a presidente del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata, soggetta a vigilanza del comune, con partecipazione dell'ente superiore al 20%.

A conclusione di detta procedura, con deliberazione n. 17 del 22 aprile 2013, il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, quindi, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monteriggioni (Siena).

Roma, 28 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A05162


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Crevalcore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Crevalcore (Bologna) ed il sindaco nella persona del sig. Claudio Broglia;

Visto che il consiglio comunale, con deliberazione n. 26 del 13 aprile 2013, ha dichiarato la decadenza del



sig. Claudio Broglia dalla carica di sindaco, a seguito della sopravvenuta elezione al Senato della Repubblica;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Crevalcore (Bologna) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Crevalcore (Bologna) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Claudio Broglia.

Il citato amministratore, a seguito delle consultazioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, è stato eletto alla carica di Senatore della Repubblica che ha esercitato la facoltà di opzione per la carica di senatore, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Per l'effetto, il consiglio comunale di Crevalcore, con deliberazione n. 26 del 13 aprile 2013, ha dichiarato la decadenza del sindaco dalla carica elettiva ricoperta.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crevalcore (Bologna).

Roma, 22 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A05163

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi «CCTeu», con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il

tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;



Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 78.790 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 aprile, 26 maggio, 24 giugno, 27 luglio, 25 agosto e 27 dicembre 2011 e 11 marzo 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018.

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della terza tranche dei CCTeu con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei CCTeu, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai CCTeu 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018 citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu, sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso EURIBOR a sei mesi, maggiorato dell'1%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla quinta cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,676%.

Le prime quattro cedole dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 giugno 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.


Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 giugno 2013.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 giugno 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corrispondenza di dietimi di interesse lordi per 63 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.



Art. 5.

Il 17 giugno 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 1,329% annuo lordo, dovuto alla Stato, per 63 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A05255

DECRETO 11 giugno 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi «CCTeu», con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di



prestiti pubblici già effettuati, a 78.790 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 2013, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CC-Teu»), con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018.

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della quindicesima tranche dei CCTeu con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei CCTeu, con godimento 1° maggio 2013 e scadenza 1° novembre 2018. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai CCTeu 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018 citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu, sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso EURIBOR a sei mesi, maggiorato dell'1,80%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 1,082%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 giugno 2013, con l'osservanza delle

modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 giugno 2013.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 giugno 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 47 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 giugno 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 2,117% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 47 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, farà carico al capitolo che verrà iscritto



to nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A05256

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 maggio 2013.

Autorizzazione alla Brinmar Group S.r.l., in Brindisi, ad operare in qualità di ditta autorizzata, ai sensi del decreto 19 aprile 2010, n. 392.

IL CAPO REPARTO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto 19 aprile 2010, n. 392, relativo ai requisiti per la manutenzione e la revisione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonché per le ditte autorizzate ad effettuare detti interventi;

Vista l'istanza della "Brinmar Group S.r.l.", tesa ad ottenere l'autorizzazione ad operare quale ditta autorizzata ai sensi del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392;

Visto il risultato della verifica esperita nei giorni 20 - 22 novembre 2012 presso la sede della Brinmar Group S.r.l. con sede in Brindisi - Strada Piccoli, 33;

Visto il risultato della verifica addizionale eseguita nei giorni 29 e 30 aprile 2013 presso la sede della Brinmar Group S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Si autorizza la "Brinmar Group S.r.l." con sede in Brindisi - Strada Piccoli, 33, ad effettuare la manutenzione/revisione dei dispositivi di salvataggio limitatamente alle tipologie Gru a gravità e a semigravità per i rescue boat, rescue boat di tipo rigido, ganci di tipo on-load e off-load, lifeboat aperte e chiuse e free-fall effettuate su unità di tipologia RoRoPax, General Cargo, Offshore supply, Container ai sensi del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392.

Art. 2.

La "Brinmar Group S.r.l." dovrà trasmettere, su supporto magnetico, a questo Comando generale, ogni tre mesi, l'elenco delle navi soggette a manutenzione, specificando il tipo di intervento tecnico eseguito.

Art. 3.

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392, si riserva, in ogni tempo e a propria discrezione, di sottoporre, anche attraverso l'Organismo affidato della nave, la "Brinmar Group S.r.l." ad ispezioni occasionali.

Art. 4.


Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha facoltà di revocare il presente provvedimento nel caso in cui venissero riscontrate gravi non conformità nelle procedure, relative alle operazioni di revisione dei dispositivi di salvataggio, adottate dalla Società, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4 del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2013

Il Capo reparto: CARLONE

13A05287



DECRETO 30 maggio 2013.

Autorizzazione alla Incomar Sud S.r.l., in Mignanego, ad operare in qualità di stazione di revisione di zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici, ai sensi del decreto n. 641/2002.

**IL CAPO REPARTO SICUREZZA
DELLA NAVIGAZIONE**

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti";

Vista la regola III-20.8.1.2 della Convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'Amministrazione;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Corpo delle Capitanerie di Porto 16 luglio 2002, n. 641, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo";

Preso atto del giudizio espresso dalla commissione istituita presso la Direzione Marittima di Genova con verbale d'ispezione effettuato in data 9 maggio 2013 e trasmesso con nota prot. n. 4131 in data 10 maggio 2013 dalla Direzione marittima di Genova;

Visto l'art. 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento T.U.L.P.S.);

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione INCOMAR SUD S.r.l. con sede a Mignanego (Genova) in via Trieste, 18, A.

Art. 2.

La predetta Società è abilitata ad effettuare la revisione delle seguenti tipologie di dispositivi in relazione alla quale dovrà ottenere e mantenere apposito accreditamento, da parte dei relativi costruttori, pena la revoca del presente decreto Zattere di salvataggio autogonfiabili.

Art. 3.

L'acquisizione di ulteriori accreditamenti da parte di costruttori dovrà essere tempestivamente comunicato alla Direzione marittima di Genova.

Art. 4.

La presente autorizzazione è limitata, ai sensi dell'art. 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al deposito/stoccaggio senza licenza di artefici in quantità non superiore a 25 Kg di peso lordo, escluso l'imballaggio.

Roma, 30 maggio 2013

Il Capo reparto: CARLONE

13A05288

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 31 gennaio 2013.

Decadenza dai benefici per alcuni gruppi di imprese agevolate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15/03/1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge



19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;

Visto l'art. 8 bis, della legge 3 agosto 2007 n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa;

Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello Sviluppo Economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;

Presa visione delle visure camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che, con DPCM del 15 febbraio 2012, è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per Incentivazione delle Attività Imprenditoriali del Dipartimento Sviluppo e Coesione Economica;

Decreta:

Art. 1.

Revoca

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Incameramento della cauzione

1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5 comma 4 bis del D.M. 527/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Somme in economia


1. L'importo di € 41.843.543,05 reso disponibile in esito al presente provvedimento è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.

Art. 4.

Clausola di ricorribilità

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Il direttore generale: SAPPINO



ALLEGATO

prog r	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESID UI	CUP
1	83017	11	MONDIAL TOURIST S.R.L.	03820190878	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0105696 del 30/11/2001	€ 1.241.128,56	n° 127301 del 16/07/2003	€ 922.500,00	n° 005911 del 2004	2003	B87801000410005
2	88238	11	I.A.M.I. S.R.L.	03555290828	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0112383 del 12/02/2002	€ 427.455,00		€ 427.455,00	n° 005935 del 2004	2002	B83020000100008
3	80504	12	AGRICOLA ARCHIRAFI S.A.S. DI PELLEGRINO ORAZIO & C.	03915320877	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0118729 del 19/07/2002	€ 353.712,00		€ 353.712,00	n° 005912 del 2004	2003	B97802000450005
4	90702	11	ADRIATICA S.N.C. DI CAMPOPIANO GUIDO & C.	00854130705	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0117373 del 19/07/2002	€ 234.896,00		€ 234.896,00	n° 005910 del 2004	2003	B46102000240005
5	84503	11	PAVI. COPER S.R.L.	01809880485	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0117286 del 19/07/2002	€ 40.748,00	n° 132184 del 24/05/2004	€ 39.177,00	n° 005911 del 2004	2003	B97802000490005
6	84563	11	SALBY - C.R. DI SCHIARO' CALOGERO & C. S.N.C.	B46102000210005	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0117289 del 19/07/2002	€ 23.277,00		€ 23.277,00	n° 005911 del 2004	2003	B46102000210005
7	84440	11	CO.GE.TUR. S.R.L.	07859920634	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0117276 del 19/07/2002	€ 782.115,00		€ 782.115,00	n° 005911 del 2004	2003	B97802000470005
8	84073	11	AGROSIRIS S.R.L.	00321470775	UNICREDIT S.P.A.	n° 0117269 del 19/07/2002	€ 478.752,00		€ 478.752,00	n° 005929 del 2004	2002	B57802000650005
9	81369	11	NONSOLALBERGHI S.R.L.	00970520706	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0117188 del 19/07/2002	€ 328.482,00	n° 141669 del 13/04/2005	€ 328.482,00	n° 005911 del 2004	2003	B53602000200005
10	80701	12	VERDEAZZURRO S.R.L.	00972520795	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0118745 del 19/07/2002	€ 643.074,00		€ 643.074,00	n° 005912 del 2004	2003	B67802000430005
11	80512	12	HOTEL TERME LA SALUTE S.R.L.	03987591215	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0118731 del 19/07/2002	€ 3.335.454,00		€ 3.335.454,00	n° 005912 del 2004	2003	B67802000420005
12	89893	11	MUTO ANTONIO & PASQUALINO UGO S.N.C.	01757420789	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0106138 del 30/11/2001	€ 48.433,32		€ 48.433,32	n° 005936 del 2004	2002	B26101000210005
13	3852	12	HTL SERVICE S.A.S. DI GERALDI RAIMONDO & C.	02080640846	BANCA PER LEASING ITALLEASE S.P.A.	n° 0117544 del 19/07/2002	€ 111.141,00		€ 111.141,00	n° 005924 del 2004	2002	B878020000000005
14	4615	12	BEAUTY & RELAX CENTER S.R.L.	03846641219	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0117557 del 19/07/2002	€ 457.290,00		€ 457.290,00	n° 005945 del 2004	2003	B57802000070005
15	4861	12	COSTRUZIONI LOMBARDI S.R.L.	02264380656	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0117567 del 19/07/2002	€ 950.355,00		€ 950.355,00	n° 005945 del 2004	2003	B360010018300015
16	6827	12	PARCO DEL SOLE DI FRANCESCO GIGLIO E C. S.N.C.	00303580633	UNICREDIT S.P.A.	n° 0117596 del 19/07/2002	€ 321.810,00		€ 321.810,00	n° 005943 del 2004	2003	B85101000020015
17	7288	11	VILLA PERMOI S.R.L.	04906910486	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0116898 del 19/07/2002	€ 119.709,00		€ 119.709,00	n° 005911 del 2004	2003	B97802000040005
18	7546	12	TURISTICA MONTE SAN BIAGIO DI LUIGI DI FILIPPO S.A.S. E C.	278120761	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0117605 del 19/07/2002	€ 33.886,00	n° 131049 del 18/12/2003	€ 33.885,99	n° 005945 del 2004	2003	B36102000010005
19	28289	12	CONGIU MARIO	CNGMRA6450919245	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0119030 del 19/07/2002	€ 20.764,00		€ 20.764,00	n° 005931 del 2004	2002	B27802000410005
20	29220	12	RUSSO FRANCESCO	RSSFNC55D25F206A	BANCA PER LEASING ITALLEASE S.P.A.	n° 0119037 del 19/07/2002	€ 125.120,00		€ 125.120,00	n° 005924 del 2004	2002	B67802000460005
21	65003	11	AZIENDA AGRIC. BORGO SCOPETO E TENUTA CAPARZO S.R.L.	00524950524	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0105324 del 30/11/2001	€ 287.253,32		€ 287.253,32	n° 005911 del 2004	2003	B47801000230005
22	65033	11	IMMOBILIARE GES.IM S.R.L.	00123440539	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0105328 del 30/11/2001	€ 123.655,29		€ 123.655,29	n° 005936 del 2004	2002	B16101000150005


prog r	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESID UI	CUP
23	35533	12	VALVO GIUSEPPE & C. S.N.C.	01326430897	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC S.P.A.	n° 0119073 del 19/07/2002	€ 534.957,00		€ 534.957,00	n° 005943 del 2004	2003	B47E02000680005
24	40425	12	SVICOM S.P.A.	02421220787	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0119107 del 19/07/2002	€ 1.780.203,00		€ 1.780.203,00	n° 005912 del 2004	2003	B87E02000520005
25	40427	12	TRE UNO S.R.L.	01495530781	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0119108 del 19/07/2002	€ 2.488.317,00		€ 2.488.317,00	n° 005912 del 2004	2003	B57E02000870005
26	40428	12	SPARMARKET S.R.L.	01765000789	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0119109 del 19/07/2002	€ 2.665.587,00		€ 2.665.587,00	n° 005912 del 2004	2003	B57E02000880005
27	40500	12	EUROSTAR CAVE S.R.L.	06698061006	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0119110 del 19/07/2002	€ 128.937,00		€ 128.937,00	n° 005912 del 2004	2003	B37E02000680005
28	80351	11	SO.GE.NE. S.R.L.	01869760643	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0118846 del 19/07/2002	€ 83.064,00		€ 83.064,00	n° 005911 del 2004	2003	B46D020002060005
29	74218	12	DIVERTIMENTO VILLAGE S.R.L.	02104450800	UNICREDIT S.P.A.	n° 0118536 del 19/07/2002	€ 2.195.847,00		€ 2.195.847,00	n° 005943 del 2004	2003	B37B02000360005
30	30620	12	NOA S.R.L.	03420650651	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0108063 del 10/12/2001	€ 61.850,88		€ 61.850,88	n° 005930 del 2004	2002	B17E01001150005
31	99605	11	DEA AGRICOLA S.R.L. UNIPERSONALE	02004270712	BANCO POPOLARE SOC. COOP.	n° 0107924 del 10/12/2001	€ 478.399,20		€ 478.399,20	n° 005937 del 2004	2002	B86D01001970005
32	82593	11	SO.GE.NE. S.R.L.	01869760643	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0107722 del 10/12/2001	€ 81.760,29		€ 81.760,29	n° 005911 del 2004	2003	B66D01001940005
33	60911	12	EVOLVA MOTORI S.R.L. già EVOLVA MOTORI S.P.A.	04487910822	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC S.P.A.	n° 0119135 del 19/07/2002	€ 195.954,00		€ 195.954,00	n° 005943 del 2004	2003	B96D02000870005
34	54675	11	MANNI EMANUELE	MNNMNL71H041171L	UNICREDIT S.P.A.	n° 0118805 del 19/07/2002	€ 21.849,00		€ 21.849,00	n° 005925 del 2004	2002	B26D02000960005
35	54544	11	FULL LINE S.R.L. già FULL LINE S.P.A.	06968250636	UNICREDIT S.P.A.	n° 0118804 del 19/07/2002	€ 200.222,00		€ 200.222,00	n° 005925 del 2004	2002	B47E02000910005
36	80515	12	EDILBORRELLI S.R.L.	02920091218	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0119425 del 19/07/2002	€ 709.724,00		€ 709.724,00	n° 005912 del 2004	2003	B86D02001390005
37	81039	11	COSAPICAR S.R.L.	01505590768	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0118855 del 19/07/2002	€ 123.708,00		€ 123.708,00	n° 005911 del 2004	2003	B47E02001440005
38	26989	12	HOTEL PINO S.R.L. già RISTORANTE IL PINO S.A.S. DI ADESSO GABRIELLA & C.	03760390652	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0117679 del 19/07/2002	€ 110.578,00		€ 110.578,00	n° 005912 del 2004	2003	B37B02000120005
39	31839	12	AZIENDE AGRICOLE SCAMMACCA DEL MURGO già AZIENDA AGRICOLA SCAMMACCA DEL MURGO	SCMMNL3ZE28C351Y	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0117761 del 19/07/2002	€ 120.382,00		€ 120.382,00	n° 005912 del 2004	2003	B96D02000500005
40	38428	11	HOTEL SPLENDOR DI BOI ROSA & C. S.A.S.	00791950918	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0116979 del 19/07/2002	€ 96.388,00		€ 96.388,00	n° 005924 del 2004	2002	B66D02000110005
41	34933	11	IL CONCONE S.R.L.	01200490538	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0116966 del 19/07/2002	€ 40.084,00		€ 40.084,00	n° 005910 del 2004	2003	B57B02000160005
42	35300	12	LA NOTTE MAURO	INTMRA33H22A883P	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0117803 del 19/07/2002	€ 228.592,00		€ 228.592,00	n° 005910 del 2004	2003	B27B02000120005
43	37769	12	COUNTRY CLUB PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	2292940646	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0117841 del 19/07/2002	€ 161.988,00		€ 161.988,00	n° 005910 del 2004	2003	B27B02000140005
44	41004	12	DELLI COLLI MARIETTA & C. S.N.C.	01546780600	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0119115 del 19/07/2002	€ 128.055,00		€ 128.055,00	n° 005912 del 2004	2003	B46D02001140005

prog. r	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESID UI	CUP
45	4834	12	CENTRO OTTICO CHIAIA DI SANGES MASSIMO S.N.C.	03997290634	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0118979 del 19/07/2002	€ 42.080,00		€ 42.080,00	n° 005945 del 2004	2003	B46D02000120005
46	5925	12	BRADANICA ALIMENTARI S.R.L.	00884700766	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0118986 del 19/07/2002	€ 592.392,00		€ 592.392,00	n° 005912 del 2004	2003	B47E02000090005
47	9579	12	SA. GI. CERAMICHE S.R.L.	05056090821	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0118994 del 19/07/2002	€ 251.043,00		€ 251.043,00	n° 005912 del 2004	2003	B57E02000180005
48	25044	12	FRIOSUD S.R.L.	05510320723	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0119009 del 19/07/2002	€ 1.478.460,00		€ 1.478.460,00	n° 005911 del 2004	2003	B17E02000310005
49	60951	12	HABITAT GROUP S.R.L.	01597650850	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC S.P.A.	n° 0119147 del 19/07/2002	€ 136.080,00		€ 136.080,00	n° 005943 del 2004	2003	B77E02000850005
50	60928	12	MIGLIORE SONEPAR S.P.A.	04681150829	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC S.P.A.	n° 0119140 del 19/07/2002	€ 49.644,00		€ 49.644,00	n° 005943 del 2004	2003	B76D02000760005
51	61741	12	ENVITHEM INGEGNERIA DI FASO SALVATORE ED ESPOSITO A. S.N.C.	04447790827	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC S.P.A.	n° 0119158 del 19/07/2002	€ 277.668,00		€ 277.668,00	n° 005943 del 2004	2003	B87E02000590005
52	90888	11	DE ANGELIS IRENE	DNGRN74D61E205G	UNICREDIT S.P.A.	n° 0118933 del 19/07/2002	€ 31.204,00		€ 31.204,00	n° 005929 del 2004	2002	B17E02001320005
53	97026	11	METRO SELF SERVICE ALL'INGROSSO ELMAS S.P.A.	11444330150	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0118952 del 19/07/2002	€ 239.368,00		€ 239.368,00	n° 005931 del 2004	2002	B26D02001630005
54	60923	12	GENEROSO S.R.L.	01972020844	BANCA DEL MEZZOGIORNO MCC S.P.A.	n° 0119137 del 19/07/2002	€ 108.016,00		€ 108.016,00	n° 005943 del 2004	2003	B66D02001000005
55	82865	11	MASSERIA SAN VINCENZO S.R.L.	05561160721	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0105692 del 30/11/2001	€ 2.934.430,62		€ 2.934.430,62	n° 005911 del 2004	2003	B37B01000320005
56	85574	11	HOTEL RIVAGE S.N.C. DI MASTELLONE MARIO E C. già HOTEL RIVAGE S.N.C. DI MASTELLONE ANDREA E C.	04800180632	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0105798 del 30/11/2001	€ 100.771,08		€ 100.771,08	n° 005946 del 2004	2003	B83G01000370005
57	86432	11	VERBENE S.R.L.	02332640735	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0105871 del 30/11/2001	€ 233.474,67		€ 233.474,67	n° 005936 del 2004	2002	B87B01000450005
58	86959	11	SPERANZA HOTEL S.R.L.	01116180918	BANCA DI CREDITO SARDO S.P.A.	n° 0105942 del 30/11/2001	€ 2.128.680,39		€ 2.128.680,39	n° 005926 del 2004	2002	B67B01000530005
59	86960	11	BAR FLORIS DI ANTONELLA GARAU & C. S.A.S. già BAR FLORIS DI FLORIS FIORENZO & C. S.A.S.	02149670925	BANCA DI CREDITO SARDO S.P.A.	n° 0105943 del 30/11/2001	€ 275.927,43		€ 275.927,43	n° 005926 del 2004	2002	B86I01000310005
60	87463	11	PARK HOTEL ARCEVIA DI CHEACHREP & C. S.N.C. già PARK HOTEL ARCEVIA DI CONSOLO SANTA & C. S.N.C.	00322010421	BANCA DELLE MARCHE MED. FOND. CENTROITALIA S.P.A.	n° 0105973 del 30/11/2001	€ 46.636,05		€ 46.636,05	n° 005927 del 2004	2002	B95I01000030005
61	87500	11	LUPE S.R.L.	00372660555	BANCA DELLE MARCHE MED. FOND. CENTROITALIA S.P.A.	n° 0105979 del 30/11/2001	€ 440.145,24		€ 440.145,24	n° 005927 del 2004	2002	B77B01000390005
62	88866	11	LO SCOGLIO DI DE SIMONE & C. S.A.S.	04093830638	UNICREDIT S.P.A.	n° 0106066 del 30/11/2001	€ 268.867,46		€ 268.867,46	n° 005928 del 2004	2002	B86I01000330005
63	89651	11	BELHOTELS S.R.L.	06459560634	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0106113 del 30/11/2001	€ 81.414,26		€ 81.414,26	n° 005936 del 2004	2002	B46I99000440015
64	90357	11	SANTI ANTONIO	SNTNTN55A15E919D	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0106165 del 30/11/2001	€ 143.750,61		€ 143.750,61	n° 005946 del 2004	2003	B36I01000270005
65	90841	11	BETTER TRAVEL S.R.L.	01315400893	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0106186 del 30/11/2001	€ 27.041,68		€ 27.041,68	n° 005936 del 2004	2002	B77B01000450005

prog r	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESID UI	CUP
66	90842	11	MANGIARACINA PIETRO	MNGPTR35H19GZ73M	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0106187 del 30/11/2001	€ 114.116,32		€ 114.116,32	n° 005912 del 2004	2003	B87801000510005
67	90860	11	VIAGGIATORI NATI DI ROSSI IOLE	RSSIO78AA45A662E	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0106191 del 30/11/2001	€ 10.608,02		€ 10.608,02	n° 005930 del 2004	2002	B67801000620005
68	3835	12	DIMA S.R.L.	0211230788	BANCO POPOLARE SOC. COOP.	n° 0107943 del 10/12/2001	€ 64.980,60		€ 64.980,60	n° 005937 del 2004	2002	B87E01000170005
69	87804	11	GRANI SUD DI CASTELLANO ANGELO	CSTNGL57E111356L	IRFIS - FINSICILIA S.P.A.	n° 0107759 del 10/12/2001	€ 242.337,06		€ 242.337,06	n° 005939 del 2004	2002	B87E01002500005
70	89852	11	A.A.M. S.R.L. già A.A.M. DI SACCO ANGELO & C. S.N.C.	03027730716	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0106131 del 30/11/2001	€ 657.196,56		€ 657.196,56	n° 005936 del 2004	2002	B67801000570005
71	32170	11	SO.VE.IMM. S.R.L. già SO.VE.IMM. S.P.A.	02070920265	B. N. L. GRUPPO BNP PARIBAS S.P.A.	n° 0104979 del 30/11/2001	€ 1.350.400,52		€ 1.350.400,52	n° 005933 del 2004	2002	B77801000190005
72	65279	12	EDILTERMICA TERNANA S.P.A. già EDILTERMICA TERNANA S.R.L.	00207130550	UNICREDIT S.P.A.	n° 0119189 del 19/07/2002	€ 175.362,00		€ 175.362,00	n° 005929 del 2004	2002	B66D02001080005
73	65650	12	NORD INGROS S.R.L.	01403460908	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0119137 del 19/07/2002	€ 129.352,00		€ 129.352,00	n° 005931 del 2004	2002	B17E01001340015
74	67227	11	F.LLI ADDESSO S.N.C.	02019870654	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0118814 del 19/07/2002	€ 188.973,00		€ 188.973,00	n° 005911 del 2004	2003	B56D02001120005
75	67904	11	BERTONELLI AUTO S.R.L.	00722470457	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0118816 del 19/07/2002	€ 29.727,00		€ 29.727,00	n° 005911 del 2004	2003	B37E02001000005
76	71822	12	IMMOBILIARE EUROPA S.R.L.	02536070929	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0119320 del 19/07/2002	€ 170.832,00		€ 170.832,00	n° 005931 del 2004	2002	B27E02001030005
77	84460	11	MONTEATANO S.A.S. DI ZANNINI ATTILIO & C.	07552190634	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0117281 del 19/07/2002	€ 763.662,00		€ 763.662,00	n° 005911 del 2004	2003	B57802000660005
78	29613	11	FISIOCAM S.R.L. già FISIOCAM DI CAMINITI E.C. S.A.S.	01414950806	UNICREDIT S.P.A.	n° 0104959 del 30/11/2001	€ 91.474,84		€ 91.474,84	n° 005940 del 2004	2002	B87801000190005
79	62018	11	LOCANDA VILLA IOLANDA DI ORLANDO MARIO	RLNMR46H25A561V	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0105249 del 30/11/2001	€ 60.497,76		€ 60.497,76	n° 005935 del 2004	2002	B66101000180005
80	62013	11	ZURLO MARIA ROSARIA	ZRLMRS38T61F839J	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0105244 del 30/11/2001	€ 188.403,48		€ 188.403,48	n° 005935 del 2004	2002	B16101000130005
81	3755	12	LUADOR S.R.L.	02379660794	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0118971 del 19/07/2002	€ 193.053,00		€ 193.053,00	n° 005924 del 2004	2002	B27E02000030005
82	3732	12	ORLANDO CAROLINA	RLNCLN75E70G964J	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n° 0118970 del 19/07/2002	€ 141.096,00		€ 141.096,00	n° 005924 del 2004	2002	B97E02000030005
83	2441	12	SOGEWA S.P.A.	04409230010	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0118960 del 19/07/2002	€ 72.927,00		€ 72.927,00	n° 005931 del 2004	2002	B36D02000010008
84	75253	11	CASTELPETROSO 90 S.R.L. già CASTELPETROSO 90 SOC. COOP. A.R.L.	00317110948	GE CAPITAL S.P.A.	n° 0105488 del 30/11/2001	€ 246.799,26		€ 246.799,26	n° 005938 del 2004	2002	B56101000230005
85	74877	11	MARMOLADA S.R.L. già FUNIVIE TOFANA E MARMOLADA S.P.A.	00064520257	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0105487 del 30/11/2001	€ 799.444,29		€ 799.444,29	n° 005912 del 2004	2003	B66101000210005
86	74624	11	BAGNI SALVATORE DI SCARPA ANTONINO E.C. S.A.S. già BAGNI S. DI SCARPA F. E.C. S.A.S.	03300381211	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n° 0105475 del 30/11/2001	€ 55.601,74		€ 55.601,74	n° 005912 del 2004	2003	B83G01000290005
87	77201	11	FRATELLI FERRAINA S.R.L.	01793800036	UNICREDIT S.P.A.	n° 0105562 del 30/11/2001	€ 185.475,18		€ 185.475,18	n° 005932 del 2004	2002	B47801000330005
88	77195	11	FER.MA. S.N.C. DI FERRARA ROCCO IVO E MANGANELLI TIZIANA	01690060031	UNICREDIT S.P.A.	n° 0105561 del 30/11/2001	€ 73.987,62		€ 73.987,62	n° 005932 del 2004	2002	B96101000230005

prog r	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESID UI	CUP
89	86434	11	GRAUBARDT S.R.L.	01058700731	CENTROBANCA S.P.A.	n° 0117308 del 19/07/2002	€ 126.340,00		€ 126.340,00	n° 005910 del 2004	2003	B17802000510005
90	2887	11	SICOS S.A.S. DELL'ING. FLORIANO NOTO	01748600796	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0109654 del 12/02/2002	€ 2.743.239,00		€ 2.743.239,00	n° 005946 del 2004	2003	B67E02000050008
91	42536	11	SOLEDAD VACANZE S.R.L.	03471100754	UNICREDIT S.P.A.	n° 0105080 del 30/11/2001	€ 50.493,99		€ 50.493,99	n° 005928 del 2004	2002	B17801000180005
92	61660	11	FREIUS G. H. S.A.S. DI ZOPPI FABIO & C. già FREIUS G. H. S.R.L.	07720800015	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n° 0105214 del 30/11/2001	€ 66.375,03		€ 66.375,03	n° 005930 del 2004	2002	B13G01000060005
93	81255	11	PORCELLANE DAL MONDO MONTANARO S.R.L.	04971990728	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n° 0118863 del 19/07/2002	€ 130.534,00		€ 130.534,00	n° 005911 del 2004	2003	B36D02001580005
94	81674	11	COMMED S.P.A.	00163690548	UNICREDIT S.P.A.	n° 0118872 del 19/07/2002	€ 28.402,00		€ 28.402,00	n° 005929 del 2004	2002	B76D02001220005
							€ 42.163.742,62		€ 41.843.543,05			

13A05164



DECRETO 20 maggio 2013.

Scioglimento della «Thalassa - Cooperativa di Produzione e Lavoro», in Bova Marina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 3 maggio 2012 con il quale la società cooperativa «Thalassa - Cooperativa di Produzione e Lavoro» con sede in Bova Marina (RC) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Michele Gagliardi;

Vista la relazione del commissario governativo pervenuta in data 11 marzo 2013, che qui si richiama, con la quale lo stesso ha proposto l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno attestato il deposito dell'ultimo bilancio relativo all'esercizio 2009;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 29 marzo 2013 prot. 0053173, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Thalassa - Cooperativa di Produzione e Lavoro» con sede in Bova Marina (RC), costituita in data 21 luglio 2006, codice fiscale 02397400801, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Sabrina Mannarino, nata a Cosenza l'8 settembre 1966, residente in Via Melissa n. 11, 87027 Paola (CS), ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05205

DECRETO 20 maggio 2013.

Nomina del commissario liquidatore della «Coop. C.E.I.S.», in Amantea.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto dirigenziale 6 giugno 2011 con il quale la società cooperativa «Coop. C.E.I.S.» con sede in Amantea (CS) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 14 febbraio 2013, da parte dei sigg. Gagliardi Patrizia, Mazzucca Anna e Alfano Giancarlo, ex soci della cooperativa, con la quale chiedono la nomina di un commissario liquidatore per la definizione dell'*iter* amministrativo e la conseguente assegnazione e stipula degli atti necessari al trasferimento di proprietà degli alloggi in loro possesso;

Considerato che le doglianze di cui sopra sono state accolte, giusta nota ministeriale prot. 0025574 del 14 febbraio 2013;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto dirigenziale 6 giugno 2011 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di provvedere alla successiva liquidazione dei beni appresi alla massa concorsuale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Sabrina Mannarino, nata a Cosenza in data 8 settembre 1966 e residente in Via Melissa n. 11 - 87027 Paola (CS), è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. C.E.I.S.» con sede in Amantea (CS), codice fiscale 96004370787, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con decreto dirigenziale 6 giugno 2011.



Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05206

DECRETO 23 maggio 2013.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata La Benemerita a r.l.», in Pozzuoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il Decreto Ministeriale 15 settembre 2010 con il quale la Società Cooperativa «Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata la Benemerita a r.l.» con sede in Pozzuoli (NA) è stata posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona dell'avv. Vincenzo Falanga;

Vista la relazione del commissario governativo avv. Vincenzo Falanga datata 10 dicembre 2011 con la quale lo stesso dichiarava che i soci non avevano alcun interesse alla prosecuzione del sodalizio;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 29 marzo 2013 prot. n. 52827, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata La Benemerita a r.l.» con sede in Pozzuoli (NA), costituita in data 10 febbraio 1979, codice fiscale 01729720639, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e il prof. avv. Sergio Perongini, nato a Padula (SA) il 22 marzo 1955, domiciliato in Salerno, viale San Felice n. 6 – P.co Milara, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05202

DECRETO 23 maggio 2013.

Scioglimento della «Le Vallate Marchigiane - Società cooperativa edilizia», in Macerata e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2011 con il quale la società cooperativa «Le Vallate Marchigiane Società Cooperativa Edilizia» con sede in Macerata è stata posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona del dott. Piergiorgio Sposato;

Vista la relazione del commissario governativo dott. Piergiorgio Sposato datata 14 dicembre 2012 e successiva nota del 6 marzo 2013 con la quale lo stesso dichiarava l'impossibilità di funzionamento del sodalizio;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 12 aprile 2013 prot. n. 60734, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;



Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Vallate Marchigiane Società Cooperativa Edilizia» con sede in Macerata, costituita in data 23 marzo 2007, codice fiscale 01622910436, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Sauro Renzi, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 4 giugno 1957, con studio in San Benedetto del Tronto (AP), Corso Mazzini n. 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05203

DECRETO 23 maggio 2013.

Scioglimento della «Coop. Art - Cooperativa sociale», in Osimo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2011 con il quale la società cooperativa «Coop. Art - Cooperativa Sociale» con sede in Osimo (AN) è stata posta in gestione

commissariale con nomina del commissario governativo nella persona del dott. Piergiorgio Sposato;

Vista la relazione del commissario governativo dott. Piergiorgio Sposato datata 17 dicembre 2012 e successiva nota del 6 marzo 2013 con la quale lo stesso dichiarava l'impossibilità di funzionamento del sodalizio;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 12 aprile 2013 prot. n. 60732, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Art - Cooperativa Sociale» con sede in Osimo (AN), costituita in data 29 novembre 2005, codice fiscale 02264440427, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la dott.ssa Maria Giulia Mancinelli, nata a Fabriano (AN) il 18 ottobre 1983, con studio in Fabriano (AN), Via Seraloggia n. 140, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05204



PRESIDENZA**DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 12 giugno 2013.

Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 91).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate per disciplinare l'emergenza in rassegna, in particolare l'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del 1° agosto 2012, n. 15, come modificato dall'art. 1 dell'ordinanza del 24 gennaio 2013, n. 42, con cui si dispone che le contabilità speciali di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001/2012 e di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 0003/2012 rimangono aperte fino al 31 maggio 2013 per la liquidazione di tutte le spese autorizzate dalla Direzione di comando e controllo e i titolari delle medesime contabilità speciali provvedono alla rendicontazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che le richiamate deliberazioni del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio 2012 hanno stabilito che alla scadenza del termine di cui al comma 1 delle deliberazioni medesime, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, provvedono, ciascuna per la propria competenza, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto;

Visto il decreto-legge convertito 6 giugno 2012, n. 74 ed in particolare l'art. 1, comma 3, che ha stabilito che in seguito agli eventi sismici in rassegna lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è prorogato fino al 31 maggio 2013;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 ed in particolare l'art. 6, comma 1, che ha stabilito che il predetto termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, è prorogato fino al 31 dicembre 2014;

Considerato che alla data odierna non risultano ancora trasferite sulle predette contabilità speciali le risorse stanziare per far fronte agli interventi ed alle misure già autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, riconosciute a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione Europea;

Acquisita l'intesa delle regioni Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.


1. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0015 del 1° agosto 2012, come modificato dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 42 del 24 gennaio 2013 le parole: «fino al 31 maggio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2013

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

13A05286



ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE 13 giugno 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del comune di Messina nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina. (Ordinanza n. 93).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina, prorogato da ultimo fino al 30 settembre 2012, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2007, n. 3633 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un ambito di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la nota del Commissario Straordinario della città di Messina del 28 febbraio 2013;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.


1. Il comune di Messina è individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dott. Santi Alligo, Segretario Generale della città di Messina, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Amministrazione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in modulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data del 30 settembre 2012. Egli è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario straordinario del comune di Messina, provvede entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a trasferire al Soggetto di cui al comma 2 tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale non già nella disponibilità dello stesso.

4. Il predetto Soggetto, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative del comune di Messina, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Soggetto di cui al comma 2 provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5107, aperta ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3633/2007, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione al cronoprogramma degli interventi ed allo stato di avanzamento degli stessi. Il



predetto Soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Soggetto di cui al comma 2 può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio del comune di Messina ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi dei commi 5 e 7 del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale della protezione civile ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Soggetto di cui al comma 2 a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2013

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

13A05281

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 13 giugno 2013.

Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro del Comune di Lipari nelle iniziative di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002 ed all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3266 del 7 marzo 2003. (Ordinanza n. 94).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 giugno 2002, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2003 e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il Capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;

Visto, inoltre, l'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 sopra citata, con cui il Sindaco di Lipari è stato nominato funzionario delegato ed è stata disposta l'apertura di una apposita contabilità speciale al medesimo intestata;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi per il superamento della situazione di criticità legata alla realizzazione dell'approdo di Ginostra nell'isola di Stromboli;

Vista la nota del 27 marzo 2013, prot. 9929, del Comune di Lipari, a firma congiunta del Sindaco del medesimo comune e del responsabile unico del procedimento relativo all'intervento denominato «Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento tecnico - Il stralcio» dell'approdo di Ginostra;



Visto quanto disposto negli Indirizzi Operativi del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 in materia di definizione dei Centri di Competenza;

Visto il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 luglio 2011, n. 3593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 2011, n. 218, contenente l'aggiornamento dell'elenco dei Centri di Competenza (CdC);

Visto l'Accordo-Quadro decennale, rep. n. 1153 del 2 febbraio 2012, formalizzato tra Dipartimento della Protezione Civile e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e le successive collegate convenzioni attive tra i due enti per la regolamentazione anche delle attività di monitoraggio sismico e vulcanico;

Visto l'Accordo tra il Dipartimento della protezione civile e l'Università degli studi di Firenze - Laboratorio di geofisica sperimentale - rep. n. 1176 del 4 dicembre 2012;

Visto l'Accordo tra il Dipartimento della protezione civile e l'Università degli studi di Firenze - SAR.net rep. n. 753 del 23 aprile 2009;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile indirizza gli obiettivi fondamentali delle attività tecnico-scientifiche relative alle esigenze di protezione civile sul territorio nazionale, finanziando i sistemi di monitoraggio dello Stromboli, al pari degli altri vulcani italiani, attraverso accordi e convenzioni con i Centri di Competenza;

Visto, inoltre, l'art. 14, comma 5, della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 con cui è stato istituito presso l'isola di Stromboli il Centro Operativo Avanzato (COA) quale presidio territoriale avanzato del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile, con verbale di consegna prot. n. 2010/525.R.I/FSIC/SPA del 24 maggio 2010, ha ricevuto in consegna, per il periodo di tre anni, dall'Agenzia del demanio-filiale Sicilia, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, l'immobile demaniale denominato «Stazione semaforica o vedetta», ove è sito il predetto Centro Operativo Avanzato;

Considerato, altresì, che il vulcano Stromboli presenta un'attività esplosiva persistente i cui effetti, generalmente, non si estendono oltre il perimetro dell'area craterica sommitale e che saltuariamente tale attività è interrotta da esplosioni violente che possono scagliare prodotti a quote più basse, anche in grado di danneggiare gli abitati di Stromboli e Ginostra, nonché generare frane potenzialmente in grado di innescare onde di maremoto;

Ravvisata, pertanto, la necessità di mantenere operativo il predetto COA, quale centro operativo di protezione civile dell'Isola di Stromboli, sia in caso di emergenza che in ordinario, anche con lo scopo di fornire supporto alle attività di monitoraggio e sorveglianza del rischio vulcanico;

Considerato che in ragione del rischio derivante dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione geografica dell'arcipelago delle isole Eolie, sono state poste in essere, anche mediante l'acquisto di mezzi, strutture e materiali da parte del Dipartimento della protezione ci-

vile, iniziative finalizzate alla salvaguardia ed alla tutela delle persone ai sensi delle ordinanze sopra richiamate, anche in considerazione del fatto che nel periodo estivo nel predetto arcipelago si registra un notevole incremento della densità di popolazione dovuto al massiccio afflusso turistico;

Ravvisata, inoltre, l'opportunità che, nell'ambito della pianificazione comunale di emergenza, il Comune di Lipari possa prevedere l'utilizzo di sistemi tecnologici di allertamento della popolazione in caso di eventi connessi con l'attività del vulcano Stromboli;

Considerato che sulle isole di Stromboli e Panarea sono attualmente installati un sistema di allertamento acustico e una rete di comunicazione radio finalizzata all'attivazione del predetto sistema, utilizzabile anche per trasmissioni di emergenza a livello locale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di assicurare, senza soluzioni di continuità, il subentro del Comune di Lipari nelle sopra richiamate attività, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Viste le note del Sindaco del Comune di Lipari prot. n. 10930 dell'8 aprile 2013 e prot. n. 15663 del 20 maggio 2013;

Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Filiale Sicilia prot. n. 10460 del 17 maggio 2013;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota prot. 31738 del 10 maggio 2013;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Comune di Lipari è individuato quale amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi nel territorio delle Isole Eolie, derivante dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli nonché in relazione all'eccezionale afflusso turistico nell'arcipelago delle Isole Eolie.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Sindaco del Comune di Lipari è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro del medesimo Comune nel coordinamento degli interventi. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative di cui all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002 e successive modificazioni.

3. Per i fini di cui al comma 1 il Sindaco del Comune di Lipari provvede, altresì, al completamento delle atti-



vità tecnico-amministrative necessarie per la realizzazione dell'intervento denominato «Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento tecnico – Il stralcio» relativo all'approdo di Ginostra nell'isola di Stromboli. A tal fine il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale di cui al successivo comma 5 la somma di euro 880.000,00 con specifico vincolo di destinazione. Qualora all'esito delle predette attività dovessero realizzarsi eventuali economie, le stesse dovranno essere versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile.

4. Il Sindaco di Lipari, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui ai commi 2 e 3 può avvalersi della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, il Sindaco di Lipari provvede, fino al completamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3055 al medesimo già intestata ai sensi dell'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, che viene mantenuta operativa per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al presente articolo, residuo delle risorse sulla contabilità speciale, il Sindaco di Lipari può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative allo stesso Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio del Comune di Lipari ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente

competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ultimo periodo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale di cui al comma 5 sono versate al bilancio del Comune di Lipari.

10. Il Sindaco di Lipari, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Per il completamento delle attività di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:


a. decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, e 241, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.

12. All'esito delle attività di cui al comma 3 e nelle more del trasferimento dell'approdo di Ginostra alla Regione Siciliana, il Comune di Lipari provvede, con oneri a carico del bilancio comunale, alla gestione ed alla manutenzione ordinaria dello stesso. La Regione Siciliana provvede, nelle more del predetto trasferimento, con oneri a carico del bilancio regionale, alla manutenzione straordinaria dell'approdo medesimo.

13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

Art. 2.

1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di monitoraggio e sorveglianza del rischio vulcanico nell'arcipelago delle Isole Eolie, con accordo tra il Dipartimento della protezione civile, il Ministero della difesa, l'Agenzia del Demanio ed il Comune di Lipari, si provvede alla consegna, per un periodo di tre anni, a titolo gratuito, al medesimo Comune, dell'immobile demaniale denominato «Stazione semaforica o vedetta» in località San Vincenzo nell'Isola di Stromboli di cui al verbale di consegna del 24 maggio 2010 di cui in premessa, iscritto al nuovo catasto terreni del Comune di Lipari al foglio di mappa 10 particelle 402, 403, 409, 410 e porzione delle particelle 405 e 407. Eventuali opere realizzate sul predetto immobile restano acquisite allo Stato, salvo richiesta di riduzione in pristino da parte dell'Agenzia del Demanio.



2. Il Dipartimento della protezione civile restituisce al Comune di Lipari, per le medesime finalità per le quali sono state espropriate con ordinanza sindacale n. 173/2004, le aree interessate dalla costruzione dell'elisuperficie e delle strutture a supporto dell'attività del Centro operativo avanzato nell'isola di Stromboli, individuate al foglio di mappa 10 del nuovo catasto terreni del Comune di Lipari, particelle 404, 405, 406, 407 e di porzione della particella 408, Il Dipartimento della protezione civile provvede al completamento delle procedure amministrative connesse all'utilizzo delle opere sopra citate.

3. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a porre in essere i seguenti interventi al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio vulcanico da parte dei diversi Centri di Competenza operanti sul vulcano di Stromboli e del Centro operativo avanzato di cui in premessa:

- a) sistemazione igienico-sanitaria del Centro operativo avanzato e della annessa foresteria;
- b) sistemazione della stazione di quota 190 metri s.l.m.;
- c) spostamento del radar ad apertura sintetica;
- d) manutenzione del sistema di monitoraggio.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, stimati in euro 600.000,00, si provvede a valere sul Fondo della protezione civile.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 ed al fine di assicurare la complessiva funzionalità del Centro Operativo Avanzato di cui in premessa e le finalità istituzionali rivolte all'assistenza alla popolazione e alla salvaguardia del territorio dell'isola di Stromboli e Panarea caratterizzato da fenomeni di vulcanismo attivo, il Comune di Lipari è autorizzato ad avvalersi di personale appartenente ai ruoli del Dipartimento della protezione civile, nel limite di due unità e per un periodo di dodici mesi eventualmente rinnovabile d'intesa con il Dipartimento stesso, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati. Il trattamento economico fondamentale attinente alle predette posizioni di comando rimane a carico del Dipartimento della protezione civile. Gli oneri relativi all'eventuale trattamento economico accessorio spettante al predetto personale è posto a carico del bilancio del Comune di Lipari.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile trasferisce al Comune di Lipari le attrezzature tecniche presenti nell'Arcipelago delle Isole Eolie allo stato operanti al fine di garantire la funzionalità del sistema di allertamento acustico attualmente installato, nonché la rete di comunicazione radio finalizzata all'attivazione del predetto sistema, utilizzabile anche per trasmissioni di emergenza a livello locale.

2. Il Sindaco del Comune di Lipari è tenuto ad assicurare il mantenimento della funzionalità delle attrezzature di cui al comma 1 al fine di garantire l'attuazione delle più idonee misure di allertamento della popolazione previste dal Piano comunale per la gestione di un'emergenza sull'isola di Stromboli.

3. Il Sindaco di Lipari è tenuto ad inoltrare al Ministero dello sviluppo economico, entro 7 giorni dalla data di acquisizione della proprietà delle attrezzature di cui al comma 1, apposita richiesta di ottenimento delle frequenze necessarie al funzionamento della rete radio d'emergenza.

4. Per garantire il funzionamento dei sistemi di cui al comma 1, nelle more della concessione delle frequenze di cui al comma 3, il Sindaco di Lipari è autorizzato ad utilizzare le frequenze del Dipartimento della protezione civile attualmente utilizzate a servizio dei predetti sistemi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2013

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

13A05282

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 13 giugno 2013.

Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della regione Puglia nelle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio del comune di Marina di Lesina, in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 92).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2008, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio del comune di Marina di Lesina, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2010 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2012 con il quale ne è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3750 del 30 marzo 2009, l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3774 del 28 mag-



gio 2009, l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3910 del 4 dicembre 2010, l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2011, n. 3920, l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 aprile 2011 n. 3931, nonché l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2012, n. 4003;

Viste le note della Regione Puglia n. 99 dell'11 gennaio 2013 e n. 166 del 30 gennaio 2013, con cui il Commissario delegato ha trasmesso le informazioni e gli elementi necessari ai fini dell'adozione della presente ordinanza;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, a tal fine necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012 n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Puglia con nota n. 266 del 14 febbraio 2013;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Puglia è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio del comune di Marina di Lesina, in provincia di Foggia.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente del Servizio Risorse Naturali dell'Assessorato alle opere pubbliche e protezione civile della Regione Puglia è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento degli stessi e delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'Assessore alle opere pubbliche e protezione civile della Regione Puglia, provvede, entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento, a trasferire al Dirigente del Servizio Risorse Naturali dell'Assessorato alle opere pubbliche e protezione civile della Regione Puglia la totalità della documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della prote-

zione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna, contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso, con relativo quadro economico.

4. Il Dirigente del Servizio Risorse Naturali dell'Assessorato alle opere pubbliche e protezione civile della Regione Puglia, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Puglia e dell'Autorità di Bacino della Puglia, ivi compresi i soggetti di cui al decreto del Commissario delegato n. 1 del 7 marzo 2012, nonché della collaborazione degli altri Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono, sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente del Servizio Risorse Naturali dell'Assessorato alle opere pubbliche e protezione civile della Regione Puglia provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3750 del 30 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per 24 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Dirigente del Servizio Risorse Naturali dell'Assessorato alle opere pubbliche e protezione civile della Regione Puglia può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito dell'avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Puglia ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente



competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Dirigente del Servizio Risorse Naturali dell'Assessorato alle opere pubbliche e protezione civile della Regione Puglia, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2013

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

13A05283

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 aprile 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Tretinoina Same» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 118/2013).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA del 1° luglio 2009, n. 160, con la quale è stata conferita alla dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Vista la determinazione FV n. 21/2013 del 30 gennaio 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1° marzo 2013, Supplemento ordinario n. 15, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura Nazionale del medicinale «Tretinoina Same» con conseguente modifica stampati;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. Savoma Medicinali S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Baganza, 2/A - Parma - Codice fiscale/partita IVA 00152270344, nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte presentata in data 9 aprile 2013;



Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale.

Medicinale: TRETINOINA SAME.

Confezioni: 027707 037 0,05 % Crema, tubo 20 g.

Titolare A.I.C.: Savoma Medicinali S.p.A.,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione di rinnovo FV/218 del 12 ottobre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 dell'8 gennaio 2013, Supplemento ordinario n. 3, senza ulteriore proroga.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 aprile 2013

Il dirigente: FERRAZIN

13A05235

DETERMINA 22 aprile 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Bikader» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento con incorporata variazione, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 136/2013).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA del 1° luglio 2009, n. 160, con la quale è stata conferita alla dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;


Vista la notifica di fine procedura NL/H/2299/001-002/R/001 del 30 ottobre 2011 trasmessa dalla competente autorità olandese in qualità di Stato membro di riferimento (RMS), con la quale è stato espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio con il relativo aggiornamento degli stampati;

Vista la notifica di fine procedura NL/H/2299/001-002/IB/001 del 17 agosto 2012 trasmessa dalla competente autorità olandese in qualità di Stato membro di riferimento (RMS), relativa alla modifica stampati;

Vista la determinazione FV N. 274/2012 del 30 novembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 16 gennaio 2013 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di mutuo riconoscimento NL/H/2299/001-002/R/01 del medicinale «Bikader» con incorporata variazione NL/H/2299/001-002/IB/001, con conseguente modifica stampati;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. Ecupharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Mazzini, 20 - 20123 Milano nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 16 aprile 2013;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;



Determina:

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale.

Medicinale: BIKADER.

Confezioni:

038959 019/M «50 mg compresse rivestite con film»
5 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 021/M «50 mg compresse rivestite con film»
7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 033/M «50 mg compresse rivestite con film»
10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 045/M «50 mg compresse rivestite con film»
14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 058/M «50 mg compresse rivestite con film»
20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 060/M «50 mg compresse rivestite con film»
28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 072/M «50 mg compresse rivestite con film»
30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 084/M «50 mg compresse rivestite con film»
40 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 096/M «50 mg compresse rivestite con film»
50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 108/M «50 mg compresse rivestite con film»
56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 110/M «50 mg compresse rivestite con film»
80 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 122/M «50 mg compresse rivestite con film»
84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 134/M «50 mg compresse rivestite con film»
90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 146/M «50 mg compresse rivestite con film»
98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 159/M «50 mg compresse rivestite con film»
100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 161/M «50 mg compresse rivestite con film»
140 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 173/M «50 mg compresse rivestite con film»
200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 185/M «50 mg compresse rivestite con film»
280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 197/M «150 mg compresse rivestite con film»
5 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 209/M «150 mg compresse rivestite con film»
7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 211/M «150 mg compresse rivestite con film»
10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
038959 223/M «150 mg compresse rivestite con film»
14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038959 235/M «150 mg compresse rivestite con film»
20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038959 247/M «150 mg compresse rivestite con film»
28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038959 250/M «150 mg compresse rivestite con film»
30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038959 262/M «150 mg compresse rivestite con film»
40 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038959 274/M «150 mg compresse rivestite con film»
50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038959 286/M «150 mg compresse rivestite con film»
56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038959 298/M «150 mg compresse rivestite con film»
80 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038959 300/M «150 mg compresse rivestite con film»
84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038959 312/M «150 mg compresse rivestite con film»
90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038959 324/M «150 mg compresse rivestite con film»
98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038959 336/M «150 mg compresse rivestite con film»
100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038959 348/M «150 mg compresse rivestite con film»
140 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038959 351/M «150 mg compresse rivestite con film»
200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038959 363/M «150 mg compresse rivestite con film»
280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l.

Codice procedura europea: NL/H/2299/001-002/R/01,
possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire
dalla data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla de-
terminazione di rinnovo determinazione FV N. 274/2012
del 30 novembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*
della Repubblica italiana n. 13 del 16 gennaio 2013, sen-
za ulteriore proroga.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicato nella *Gaz-
zetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata
alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale.

Roma, 22 aprile 2013

p. Il dirigente: CICALESSE

13A05234



DETERMINA 27 maggio 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Nebulcort» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 141/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la nota prot. STDG 44641/P del 29 aprile 2013, con la quale il direttore generale prof. Luca Pani ha assunto la direzione ad interim dell'Ufficio di farmacovigilanza, a decorrere dal 1° maggio 2013, nelle more dell'individuazione del nuovo dirigente dell'ufficio;

Vista la determinazione FV N. 313/2012 del 14 dicembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 dell'11 febbraio 2013 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale «Nebulcort» con conseguente modifica stampati;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. Italchimici S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina, 5 (km 29) - 00040 Pomezia (Roma) nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 10 maggio 2013;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale.

Medicinale: NEBULCORT.

Confezioni: 034803 015 «0,1% soluzione per nebulizzatore» flacone 30 ml.

Titolare A.I.C.: Italchimici S.p.A.

Codice procedura: nazionale,

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dalla data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione di rinnovo determinazione FV n. 313/2012 del 14 dicembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 dell'11 febbraio 2013, senza ulteriore proroga.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 maggio 2013

Il direttore generale: PANI

13A05232



DETERMINA 27 maggio 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Flumazenil B. Braun» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 140/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la nota prot. STDG 44641/P del 29 aprile 2013, con la quale il direttore generale prof. Luca Pani, ha assunto la direzione ad interim dell'Ufficio di farmacovigilanza, a decorrere dal 1° maggio 2013, nelle more dell'individuazione del nuovo dirigente dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Vista la determinazione FV n. 303/2012 del 10 dicembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 21 gennaio 2013, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale «Flumazenil B. Braun» con conseguente modifica stampati;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in Carl-Braun-Straße, 1 - 34212 Melsungen - Germany, nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte presentata in data 11 aprile 2013;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale.

Medicinale: FLUMAZENIL B. BRAUN.

Confezioni:

037756018/m «0,1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale di vetro da 5 ml;

037756020/m «0,1 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale di vetro da 5 ml;

037756032/m «0,1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale di vetro da 10 ml;

037756044/m «0,1 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale di vetro da 10 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.

Procedura: mutuo riconoscimento,

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dalla data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione di rinnovo FV n. 303/2012 del 10 dicembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 21 gennaio 2013, senza ulteriore proroga».


Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 maggio 2013

Il direttore generale: PANI

13A05233



COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 marzo 2013.

Aggiornamento del piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra.
(Delibera n. 17/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 25 aprile 2002 n. 2002/358/CE, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità Europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni che per l'Italia comporta una riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5%, rispetto ai livelli del 1990, entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;


VISTA la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ed in particolare l'articolo 2, comma 1 che richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, di presentare al CIPE un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento;

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, e successive modifiche e integrazioni, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, di recepimento della sopra citata direttiva 2003/87/CE, ed in particolare l'articolo 14 bis successivamente introdotto dal decreto legislativo 7 marzo 2008, n.51, il quale prevede l'istituzione di un sistema nazionale per la realizzazione dell'inventario nazionale dei gas-serra e affida all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) la responsabilità della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario Nazionale dei gas ad effetto serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità, in conformità alle linee guida appositamente predisposte dall'Intergovernment Panel on Climate Change (IPCC) "Guidelines for national greenhouse gas inventories";

VISTA la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 1110 a 1115, che istituisce presso la Cassa di risparmio di Roma, regolandone il funzionamento, il Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del protocollo di Kyoto e considerato che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 novembre 2008 sono state disciplinate le modalità di erogazione dei relativi finanziamenti a tasso agevolato;



VISTE le conclusioni del Consiglio europeo dell'8 - 9 marzo 2007 che riconoscono la necessità di avviare una transizione verso un'economia a basso contenuto di carbonio attraverso un approccio integrato che prevede politiche energetiche e politiche per la lotta ai cambiamenti climatici ed impegnano la Comunità e i suoi Stati Membri a raggiungere entro il 2020 i seguenti obiettivi energetici e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra:

- i) obiettivo unilaterale di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 20% rispetto ai livelli del 1990, da innalzare al 30% nel caso di raggiungimento di un accordo globale per il periodo post-2012;
- ii) riduzione dei consumi energetici del 20% rispetto allo scenario "business as usual";
- iii) produzione di energia da fonti rinnovabili pari al 20% dei consumi energetici della UE;
- iv) uso dei biocombustibili per il 10% della quantità di combustibile utilizzato nel settore dei trasporti;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e sue modifiche e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;

VISTA la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che impegna l'Italia a soddisfare, entro il 2020, il 17% dei consumi finali di energia mediante fonti rinnovabili;

VISTA la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emission Trading Scheme – EU ETS, di seguito ETS) e individua, all'articolo 1, paragrafo 11, gli scopi cui destinare almeno il 50 % dei proventi della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2 della medesima direttiva, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l'equivalente in valore finanziario di tali entrate;

VISTA la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;

VISTO in particolare l'allegato II alla detta decisione n. 406/2009/CE che individua per l'Italia, e specificatamente per i settori non regolati dalla citata direttiva 2003/87/CE (settori non ETS), il valore di -13% rispetto ai livelli di emissione di gas ad effetto serra del 2005 quale limite di tali emissioni per il 2020, nonché l'articolo 3, comma 2 della medesima decisione in forza del quale è richiesto all'Italia di assicurare che le sue emissioni di gas a effetto serra nel 2013 non superino la media delle emissioni di gas a effetto serra relative agli anni 2008, 2009 e 2010 e che per gli anni successivi al 2013 tali emissioni siano limitate linearmente;



VISTO inoltre l'articolo 7, comma 1, della citata decisione n. 406/2009/CE il quale stabilisce che, ove le emissioni di gas a effetto serra derivanti dai settori non ETS superino l'assegnazione annuale di emissioni, allo Stato membro in questione si applicano le seguenti misure correttive:

- i) una deduzione dall'assegnazione di emissioni dello Stato membro dell'anno successivo di una quantità pari all'ammontare delle tonnellate di biossido di carbonio equivalente di emissioni in eccesso moltiplicate per un fattore di mitigazione di 1,08;
- ii) lo sviluppo di un piano d'azione correttivo conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 7;
- iii) la sospensione temporanea della possibilità di trasferire parte dell'assegnazione di emissioni dello Stato membro e dei suoi diritti JI/CDM a un altro Stato membro fino a quando lo Stato membro non abbia rispettato il limite alle emissioni;

VISTA la decisione della Commissione europea, in via di formalizzazione, che individua per l'Italia, ai sensi della decisione 406/2009/CE, l'assegnazione delle seguenti quote di emissioni annuali per il periodo 2013 - 2020:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Assegnazione (MtCO ₂ eq. in base ai fattori di emissione indicati nel 2° rapporto IPCC) ¹	310,1	308,1	306,2	304,2	302,2	300,2	298,3	296,3
Assegnazione (MtCO ₂ eq. in base ai fattori di emissione indicati nel 4° rapporto IPCC)	317,8	315,6	313,5	311,3	309,2	307,1	304,9	302,8

VISTO il decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 che definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;

¹ Nella tabella sono stati riportati sia gli obiettivi determinati sulla base della metodologia internazionale di stima delle emissioni vigente (prima riga, 2° rapporto IPCC) sia quelli risultanti dall'applicazione della metodologia aggiornata che le Parti del Protocollo di Kyoto dovranno applicare a partire dall'inventario 2013 (seconda riga, 4° rapporto IPCC) che sarà trasmesso al Segretariato UNFCCC nell'anno 2015. La presente delibera assume quale riferimento i valori di cui al 2° rapporto poiché calcolati secondo una metodologia al momento coerente con quella utilizzata per la predisposizione dell'inventario delle emissioni. Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 1 della decisione in via di formalizzazione, tali obiettivi saranno inoltre aggiornati per tenere conto delle emissioni degli impianti "nuovi entranti" nel sistema ETS per il periodo 2013-2020. Tali emissioni sono al momento stimate in circa 10 MtCO₂ per l'intero periodo 2013-2020 e a seguito del consolidamento dei valori saranno sottratte ai valori riportati nella tabella di cui al punto 3 della presente delibera e sommate ai valori riportati nella tabella di cui al punto 2.3 - rigo ETS".



VISTO l'articolo 2, comma 9, della legge 7 aprile 2011, n. 39 il quale stabilisce che in allegato al documento di economia e finanza (DEF) è presentata una relazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea ed internazionale, e sui relativi indirizzi;

VISTI il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell'11 giugno 2010 (direttiva 2009/28/CE) e il Piano di azione italiano per l'efficienza energetica del 27 luglio 2011 (direttiva 2006/32/CE), inviati alla Commissione europea rispettivamente in data 27 luglio 2010 e 31 agosto 2011, che fissano le misure per il raggiungimento dell'obiettivo di una riduzione nelle emissioni dei gas ad effetto serra rispetto alle emissioni del 2005;

VISTA la delibera di questo Comitato 19 dicembre 2002, n. 123 (G.U. n. 68/2003), che approva il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas-serra e l'aumento del loro assorbimento ed istituisce, tra l'altro, il Comitato tecnico emissioni gas-serra (CTE);

VISTA la delibera di questo Comitato 11 dicembre 2007 n. 135 (G.U. n. 301/2007) di aggiornamento della richiamata delibera n. 123/2002 recante gli indirizzi per la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra, che fissa, tra l'altro, in 516,85 milioni di tonnellate di CO₂ equivalenti il valore dell'anno base 1990 preso a riferimento per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato all'Italia;

VISTA la delibera 8 maggio 2009, n. 16 (G.U. n. 140/2009) concernente la ricostituzione del Comitato tecnico emissioni gas-serra (CTE), istituito ai sensi della citata delibera n. 123/2002 e l'integrazione del medesimo con due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

VISTA la proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 7987 del 29 gennaio 2013, concernente l'aggiornamento del Piano di azione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, che tiene conto degli scenari energetici contenuti nel documento concernente la nuova Strategia energetica nazionale (SEN) in via di imminente approvazione;

CONSIDERATO che dai dati presenti nel richiamato inventario nazionale delle emissioni, come esposti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella citata relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegata al documento di economia e finanza per l'anno 2012, risulta il seguente quadro emissivo di riferimento che si ritiene di dover prendere a base nell'adozione della presente delibera:



Emissioni settoriali di gas ad effetto serra

	1990 ²	1995	2000	2005	2007	2008	2009	2010
	(MtCO ₂ eq)							
Da usi energetici, di cui:	419,5	432,5	449,7	471,9	458,3	449,3	405,5	415,7
Industrie energetiche	134,8	140,5	152,6	160,5	161,6	156,9	131,8	133,2
Industria	90,6	86,8	84,0	80,4	75,9	72,4	56,0	61,4
Trasporti	104,0	115,6	122,6	127,5	128,9	123,8	119,4	118,8
Residenziale commerciale	69,1	68,3	71,7	85,1	75,0	79,5	81,7	86,1
Agricoltura (usi energetici)	9,2	9,6	8,9	9,3	8,7	8,5	8,6	8,1
Altro	11,9	11,6	9,9	9,1	8,2	8,2	8,0	8,1
Da altre fonti, di cui:	97,4	99,5	101,9	102,8	97,5	92,3	86,0	85,6
Processi industriali e F-gas	36,5	35,9	36,2	42,6	38,6	35,6	30,9	32,0
Agricoltura	40,6	40,5	40,1	37,4	37,4	36,1	34,8	33,7
Rifiuti	17,9	20,8	23,2	20,7	19,4	18,7	18,5	18,2
Altro	2,4	2,2	2,3	2,1	2,1	1,9	1,8	1,7
Totale, di cui	516,9	531,9	551,6	574,7	555,8	541,6	491,5	501,3
ETS	n.a.	n.a.	n.a.	226,0	226,4	220,7	184,9	191,5
non ETS	n.a.	n.a.	n.a.	348,7	329,4	320,9	306,6	309,8

VISTO il rapporto "Assigned amount report for Italy" del 10 dicembre 2007 sulla revisione dell'ammontare assegnato all'Italia redatto dal Segretariato della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici che individua in 2.416,3 MtCO₂eq - ovvero 483,3 MtCO₂eq all'anno come media annuale del periodo - la quantità di emissioni di gas serra che non possono essere superate dall'Italia nel periodo 2008-2012, quantità determinata sulla base dell'impegno di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del -6,5% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo 2008-2012, di cui alla richiamata legge n.120/2002;

CONSIDERATO che la decisione della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto n. 24/CP.7 del 10 novembre 2001 ha istituito il meccanismo sanzionatorio del medesimo protocollo e ha stabilito che il raggiungimento dell'obiettivo sarà verificato da un

² Le emissioni settoriali per l'anno 1990, pari a 516,9 MtCO₂eq., sono quelle utilizzate per determinare l'Ammontare Assegnato dell'Italia (arrotondato rispetto alla delibera CIPE n. 135 del 11 dicembre 2007), valore che sarà assunto quale riferimento per la verifica di adempimento dell'obiettivo di Kyoto rispetto al valore relativo all'anno 1990 riportato nell'inventario nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra che risulta invece pari a 519,2 MtCO₂eq.



apposito Comitato di adempimento a seguito dell'inventario delle emissioni relativo all'anno 2012 (da rendere disponibile entro il 30 aprile 2014);

VISTA in particolare la sezione XV dell'allegato alla detta decisione 24/CP.7 secondo la quale, in caso di mancato adempimento dell'obbligo sottoscritto nell'ambito del Protocollo di Kyoto, la Parte inottemperante dovrà:

- i) subire una deduzione di un numero di tonnellate dalla quantità di unità assegnate al secondo periodo di impegno pari a 1,3 volte la quantità di tonnellate di emissioni in eccesso;
- ii) prevedere un Piano di azione per il rispetto dei propri obiettivi di riduzione;
- iii) essere sottoposta alla sospensione dalla partecipazione allo scambio internazionale delle quote di emissione, stabilito dall'articolo 17 del protocollo di Kyoto;

CONSIDERATO che il protocollo di Kyoto consente di adempiere agli obblighi di riduzione delle emissioni anche attraverso l'uso di crediti derivanti da progetti realizzati nell'ambito del meccanismo di sviluppo pulito (CERs) di cui all'articolo 12 del citato protocollo, di crediti derivanti da progetti realizzati nell'ambito del meccanismo di attuazione congiunta (ERUs) di cui all'articolo 6 del citato protocollo e attraverso l'acquisto di Unità di ammontare assegnato (AAUs) ai sensi dell'articolo 17 del citato protocollo;

CONSIDERATO che la quantità di CERs ed ERUs, acquisita attraverso l'Italian Carbon Fund istituito presso la Banca Mondiale, con accordo tra quest'ultima e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stimabile per il periodo 2008-2012 in circa 2,0 MtCO₂eq/anno e che tale quantità può essere contabilizzata al fine del raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto e che l'Italian Carbon Fund può costituire lo strumento per procedere anche all'acquisto di AAUs;

CONSIDERATO che, con le conclusioni del 25 ottobre 2012, il Consiglio dei Ministri dell'ambiente della Unione europea ha concordato di iscrivere nell'allegato B del Protocollo di Kyoto, per il secondo periodo di impegno, l'Unione europea e ciascuno degli Stati Membri con un Obiettivo Quantificato di Riduzione/Limitazione delle Emissioni" (c.d. QELRO) di 80 e che tale valore rappresenta la trasposizione degli impegni di riduzione delle emissioni di cui alla decisione n. 406/2009/CE e alla direttiva 2003/87/CE;

VISTA la decisione 1/CMP.8, approvata a Doha nel dicembre 2012 dalla 8ª Conferenza delle Parti del Protocollo di Kyoto, con cui le medesime Parti hanno adottato l'emendamento al protocollo che individua impegni di riduzione per il periodo 2013-2020 e che quantifica per la UE, coerentemente con quanto concordato nelle conclusioni del 25 ottobre 2012 sopra menzionate, un impegno di riduzione delle emissioni corrispondente a un QELRO di 80;



VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

CONSIDERATO che per il periodo 2008-2012 ai gestori degli impianti nazionali regolati dalla direttiva 2003/87/CE è stata assegnata a titolo gratuito una quantità di quote di emissione pari a 201,6 MtCO₂/anno e che nel caso in cui le emissioni di tali impianti siano inferiori a 201,6 MtCO₂/anno, i rispettivi gestori possono vendere sul mercato comunitario l'eccedenza di quote e che, di conseguenza, non risulta nella disponibilità dell'Italia la corrispondente quantità di unità di ammontare assegnato (AAUs), per cui il contributo dei settori regolati dalla direttiva 2003/87/CE al raggiungimento dell'obiettivo rimane fissato in 201,6 MtCO₂/anno;

CONSIDERATO che nella comunicazione della Commissione europea dell' 8 marzo 2011 (COM(2011)112) sulla *Roadmap per una transizione al 2050 ad una economia competitiva a basse emissioni di carbonio*, si afferma che tale transizione passa attraverso "tappe" che prevedono riduzioni del 25% al 2020, del 40% al 2030, del 60% al 2040 e dell'80% al 2050 rispetto ai livelli del 1990 e che, inoltre, ove l'Unione europea dia piena attuazione agli obiettivi di efficienza energetica, le emissioni di gas ad effetto serra al 2020 si ridurranno del 25% rispetto ai livelli del 1990 superando così l'obiettivo del 20% di cui alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 e considerato che l'elaborazione dello scenario tendenziale per l'Italia, comprendente sia i settori ETS che quelli non ETS, presenta stime emissive al 2020 e al 2030 nell'ordine rispettivamente del - 0,1% e di +1,4% rispetto ai livelli del 1990, come riportato nel seguente quadro:

Quadro emissivo nazionale al 2020 e al 2030 (settori ETS e non-ETS)

	1990	2000	2010	2020	2030
	(MtCO ₂ eq.)				
Emissioni nazionali (scenario tendenziale)	516	551	501	516	524
<i>Variazione rispetto al 1990</i>		6,8%	-2,9%	-0,1%	1,4%
Emissioni nazionali (scenario "con misure")	516	551	501	455	431
<i>Variazione rispetto al 1990</i>		6,8%	-2,9%	-11,9%	-16,6%

RITENUTO che l'avvio del processo di decarbonizzazione dell'economia del Paese debba essere realizzato mediante attività finalizzate allo sviluppo della filiera nazionale delle tecnologie "verdi", alla riduzione dell'intensità di carbonio e sviluppo del sistema energetico nazionale verso sistemi distribuiti di trigenerazione (elettricità, calore e freddo) ad alto rendimento con il contestuale sviluppo di reti locali intelligenti, allo sviluppo di sistemi integrati per le città intelligenti a basse emissioni (smart cities), ad accrescere l'eco-efficienza nell'edilizia, a modificare le modalità di trasporto di merci e persone, al recupero e valorizzazione dei rifiuti, alla promozione dell'esportazione di tecnologie verdi;



RITENUTO pertanto necessario aggiornare il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra, di cui alle citate delibere n. 123/2002 e n.135/2007, integrandolo con misure propedeutiche per porre il Paese su un percorso emissivo idoneo a rispettare gli obiettivi vincolanti di cui alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, in coerenza con gli indirizzi della nuova Strategia energetica nazionale (SEN);

VISTA la nota 7 marzo 2013, n. 1096, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

ACQUISITO in seduta l'accordo del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari di Stato presenti sulla citata proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 7987 del 29 gennaio 2013, posta a base della presente delibera che viene adottata in coerenza con il documento di economia e finanza per l'anno 2012;

DELIBERA

1. Distanza dall'obiettivo di Kyoto

1.1 La distanza dall'obiettivo di Kyoto è quantificata come segue:

	2008	2009	2010	2011	2012
	(MtCO ₂ eq.)				
Emissioni nazionali, di cui:					
<i>ETS</i>	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6
<i>non ETS</i>	320,9	306,7	309,8	305,4	294,7
CERs/ERUs già acquistati	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Emissioni nazionali (inclusi CERs/ERUs)	520,5	506,3	509,4	505,0	494,3
Obiettivo di Kyoto	483,3	483,3	483,3	483,3	483,3
<i>Distanza dall'obiettivo di Kyoto</i>	37,2	23,0	26,1	21,7	11,0

1.2 Entro il 30 settembre 2013, ISPRA aggiorna la stima preliminare delle emissioni nazionali per l'anno 2012 e ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.




- 1.3 Entro il 30 novembre 2013, sulla base dell'inventario nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra per l'anno 2011 e della stima di cui al precedente punto 1.2 per l'anno 2012, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenterà a questo Comitato le possibili opzioni per assicurare il rispetto dell'obiettivo di Kyoto, con particolare riferimento all'individuazione del portfolio di AAUs, CERs ed ERUs da acquistare sul mercato internazionale del carbonio, e relativa stima delle risorse necessarie, tenendo conto, ai fini del raggiungimento del detto obiettivo, del contributo derivante dalla contabilizzazione degli assorbimenti forestali nazionali, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° aprile 2008 (G.U. n. 104/2008).

2. Scenari tendenziale e "con misure"

- 2.1 Per il periodo 2013-2020 lo **scenario emissivo tendenziale** è determinato come riportato in Tabella 1.
- 2.2 Lo **scenario emissivo tendenziale** di cui al precedente punto 2.1 tiene conto degli effetti delle misure attuate e adottate fino al dicembre 2010 elencate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera, ad esclusione delle misure in attuazione degli impegni assunti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di cui alle Conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007.

Tabella 1: Scenario emissivo tendenziale

	2013	2015	2020
	MtCO ₂ eq.		
Da usi energetici, di cui:	394,2	404,3	427,0
Industrie energetiche	127,8	130,3	140,0
Industria	61,9	65,0	74,1
Trasporti	109,4	110,2	114,6
Residenziale e commerciale	79,4	83,5	83,2
Agricoltura (usi energetici)	7,8	7,7	7,6
Altro	7,9	7,6	7,5
Da altre fonti, di cui:	83,1	85,9	89,1
Processi industriali e F-gas	30,1	33,3	37,4
Agricoltura	33,4	33,5	33,4
Rifiuti	17,9	17,4	16,5
Altro	1,7	1,7	1,7
Totale scenario emissivo tendenziale, di cui	477,3	490,2	516,0
Settori ETS (Industrie energetiche, industria)	183,4	191,7	206,0
Settori non ETS (trasporti esclusi quelli aerei, agricoltura, residenziale, rifiuti)	293,9	298,5	310,0



- 2.3 Lo **scenario emissivo “con misure”** è determinato, come riportato in Tabella 2, a partire dallo scenario di cui al precedente punto 1 e tenendo conto degli effetti delle misure in programma per l'attuazione degli impegni assunti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di cui alle Conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 elencate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante della presente delibera:

Tabella 2: Scenario emissivo “con misure”

	2013	2015	2020
	MtCO ₂ eq		
Totale scenario emissivo “con misure”. di cui	476,4	481,9	455,0
Settori ETS	182,5	184,7	174,9
Settori non ETS	293,9	297,2	280,1

- 2.4 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 novembre 2013, presenterà a questo Comitato una relazione contenente un'analisi di efficacia (costi/benefici) delle misure di cui al precedente punto 2.3, tenuto conto del loro rilevante impatto, con particolare riferimento alle “Nuove misure di promozione e incentivazione relative alle fonti rinnovabili elettriche” e alla “Rimodulazione della fiscalità energetica”. La relazione terrà conto della coerenza delle misure adottate con quelle previste dalla Strategia energetica nazionale (SEN) e conterrà altresì una valutazione del quadro delle emissioni in coerenza con il quadro della nuova programmazione per le politiche di sviluppo 2014 - 2020.

3. Distanza dagli obiettivi di cui alla decisione n. 406/2009/CE

Fermo restando la piena attuazione delle misure di cui agli allegati 1 e 2, la distanza dagli obiettivi di cui alla decisione n. 406/2009/CE, relativa ai settori non ETS, è quantificata nella seguente tabella 3:

Tabella 3: distanza dagli obiettivi di cui alla decisione n. 406/2009/CE

	2013	2015	2020
	(MtCO ₂ eq)		
Emissioni non ETS	293,9	297,2	280,1
Obiettivi decisione n.406/2009	310,1	306,2	296,3 ³
Distanza dagli obiettivi	-16,2	-9,0	-16,2

³ L'obiettivo di riduzione al 2020 è calcolato applicando la riduzione del -13% alle emissioni dei settori “non ETS” relative all'anno 2005. Tali emissioni sono determinate come differenza tra le emissioni totali e le emissioni ETS, laddove quest'ultime sono calcolate sulla base del campo di applicazione 2013-2020 (e non 2005-2007) e pertanto differiscono da quelle indicate nella tabella di cui alle premesse. Per tale ragione l'obiettivo di riduzione di cui alla presente tabella non può essere dedotto dalla semplice applicazione della riduzione del -13% alle emissioni dei settori “non ETS” relative al 2005 indicate nella tabella di cui alle premesse.



4. Azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla decisione n. 406/2009/CE e dell'avvio del processo di decarbonizzazione dell'economia

4.1 Al fine di porre il Paese su un percorso emissivo idoneo a rispettare gli obiettivi annuali vincolanti di cui alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e le "tappe" di cui alla Comunicazione della Commissione COM(2011)112 che prevedono riduzioni del 25% al 2020, del 40% al 2030, del 60% al 2040 e dell'80% al 2050 rispetto ai livelli del 1990, ferma restando la necessità di assicurare l'attuazione delle misure di cui agli allegati 1 e 2, sono individuate le seguenti azioni da perseguire in via prioritaria:

a) valutare la possibilità di confermare fino al 2020 le detrazioni di imposta di cui all'articolo 4 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214;


b) valutare la possibilità, in termini di impatto sul relativo regime tariffario, di estendere al 2020 il meccanismo del conto termico nell'efficienza energetica di edifici delle pubbliche amministrazioni e per impianti a fonti rinnovabili termiche utilizzati da edifici pubblici e da strutture private, valutando, in sede di revisione del meccanismo, di procedere alla contabilizzazione dell'incentivo sulla base del risparmio raggiunto dagli interventi rispetto ai consumi attuali e all'entità delle fonti di energia fossile evitata, tenendo conto che l'estensione dell'incentivo non grava sul bilancio statale;

c) valutare la possibilità di estendere dal 2017 al 2020 il meccanismo dei certificati bianchi tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva 2012/27/UE e potenziando la realizzazione di grandi progetti di risparmio energetico su sistemi infrastrutturali, anche asserviti al risparmio energetico (reti di teleriscaldamento), ai trasporti e ai processi industriali, tenendo conto che l'estensione del detto meccanismo non grava sul bilancio statale;

d) valutare la possibilità di applicare la rimodulazione della fiscalità energetica, tenendo conto della proposta di direttiva 13 aprile 2011 del Consiglio europeo, recante modifica della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;

e) valutare la possibilità di introdurre benefici fiscali per gli investimenti in tecnologie a basso impatto ambientale nei processi di riconversione industriale dei siti di interesse nazionale contaminati al fine di attivare crescita ed occupazione "verde";

f) valutare la fattibilità tecnico-economica dell'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Catalogo delle tecnologie,



dei sistemi e dei prodotti per la decarbonizzazione dell'economia italiana (di seguito "Catalogo") e, in particolare, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, la fattibilità:

- i) dell'adozione, entro il 2013, delle tecnologie, dei sistemi e dei prodotti rientranti nel Catalogo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico e aggiornato annualmente a partire dal 2014;
- ii) delle seguenti misure in favore delle imprese e dei soggetti privati che acquistano le tecnologie, i sistemi e i prodotti contenuti nel Catalogo:

- accesso agevolato ai benefici previsti dal Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto;
- riduzione fino al 55% dell'IVA sull'acquisto delle tecnologie dei sistemi e dei prodotti stessi;

g) integrare - a partire dal 2013 - il Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto con il 40% delle entrate derivanti dai proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂, attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito di quanto previsto all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/29/CE (decreto legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri in data 15 febbraio 2013, in attuazione della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra);

- 4.2 Le azioni di cui al punto precedente che comportano nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato (lettere a, d, e, f) potranno essere attuate con appositi provvedimenti legislativi che ne individuino, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la necessaria copertura finanziaria.
- 4.3 Per le restanti misure di cui al precedente punto 4.1 (lettere b, c) si dovrà procedere ad una valutazione del loro impatto sul relativo regime tariffario che dovrà essere contenuta nella relazione di cui al precedente punto 2.4.

5. Monitoraggio degli impegni

- 5.1 Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CTE per la relativa valutazione e la successiva presa d'atto di questo Comitato:
 - a) l'aggiornamento degli scenari tendenziale e con misure di cui al precedente punto 2 e la loro estensione all'anno 2030;



- b) la valutazione dello stato di attuazione delle misure di cui agli allegati 1 e 2 della presente delibera e di quelle riportate al precedente punto 4;
 - c) l'allocazione per ognuno degli anni dal 2013 al 2020 degli obiettivi di riduzione di cui alla Decisione n. 406/2009/CE, così come individuati dalla Commissione Europea nella decisione di imminente formalizzazione;
 - d) l'aggiornamento in merito alla adozione da parte della Unione Europea di obiettivi di riduzione delle emissioni ulteriori a quelli di cui alla Decisione n. 406/2009/CE;
 - e) l'aggiornamento della distanza dagli obiettivi di cui alla Decisione n. 406/2009/CE e, ove adottati, dagli obiettivi di cui alla precedente lettera d).
- 5.2 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce in merito alla valutazione di cui al punto 5.1 in occasione della relazione annuale di cui all'articolo 2, comma 9 della Legge n. 39 del 7 aprile 2011.

6. Istituzione della Segreteria tecnica del CTE

- 6.1 Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente delibera il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale di una Segreteria tecnica costituita da 3 membri dell'ENEA, 3 membri di ISPRA e 1 membro del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che svolga anche funzioni di coordinamento. Ai componenti la Segreteria tecnica non spettano compensi.

Roma, 8 marzo 2013

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 269



Allegato 1 – Misure incluse nello scenario tendenziale

MISURA	OBIETTIVO	2013 ⁴ (MtCO ₂ eq)	2015 ⁴ (MtCO ₂ eq)	2020 ⁴ (MtCO ₂ eq)
RINNOVABILI		4,40	8,60	8,60
Terzo Conto Energia Fotovoltaico (art. 3, comma 1, D.M. 6 agosto 2010) e Quarto Conto Energia Fotovoltaico (D.M. 5 maggio 2011) ⁵	Promuovere la produzione di elettricità fotovoltaica attraverso tariffe incentivanti fino a un obiettivo di potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti beneficiari pari a 8000 MW	1,20	2,30	2,30
Terzo Conto Energia Fotovoltaico (art. 3, comma 2, D.M. 6 agosto 2010)	Promuovere la produzione di elettricità fotovoltaica attraverso tariffe incentivanti fino a un obiettivo di potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti beneficiari pari a 3000 MW	0,50	0,90	0,90
D.M. 18 dicembre 2008 (attuativo Legge 244/2007 - Legge finanziaria 2008)	Innalzare l'incremento annuale dei CV a 0,75% per il periodo 2007-2012 e istituire una tariffa onnicomprensiva per impianti < 1MWe	2,0	4,0	4,0
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 fondi FESR	Incentivazione delle fonti rinnovabili con POR e POIN	0,70	1,40	1,40
INDUSTRIA		2,50	4,93	6,31
D.M. 21 dicembre 2007 (attuazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 - Sistema Certificati Bianchi)	Incentivare il risparmio energetico elettrico per il periodo 2008-2012	1,00	2,02	2,02
D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 201 (recepimento direttiva 2005/32/CE - Ecodesign) ⁶	Adozione standard minimi obbligatori su motori elettrici e circolatori – attuazione primi regolamenti comunitari	0,30	0,54	1,92
D.M. 21 dicembre 2007 (attuazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 - Sistema Certificati Bianchi)	Incentivare il risparmio energetico attraverso la diffusione della cogenerazione e del teleriscaldamento per il periodo 2008-2012	0,50	0,97	0,97
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 fondi FESR	Incentivazione del risparmio energetico elettrico con POR e POIN	0,30	0,66	0,66
Produzione di acido nitrico	Riduzione delle emissioni di N ₂ O da impianti che producono acido nitrico	0,40	0,74	0,74
CIVILE (Residenziale e terziario)		3,90 (2,50)	7,88 (5,03)	11,04 (6,46)
Efficienza energetica negli edifici – D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311	Standard minimi obbligatori su edifici nuovi e su grosse ristrutturazioni (valutazione quota FER incorporata)	1,10 (1,10)	2,18 (2,18)	3,61 (3,61)

⁴ I valori tra parentesi rappresentano la stima degli effetti nei settori Non-ETS.

⁵ Il Quarto Conto Energia, sebbene approvato successivamente al dicembre 2010, è stato incluso nello scenario tendenziale poiché l'obiettivo previsto per il fotovoltaico è stato raggiunto già nel novembre 2011.

⁶ Gli standard minimi su nuovi edifici, apparecchiature elettriche nell'industria e nel civile sono considerate misure decise e operative e incluse nello scenario tendenziale.



Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)	Incentivazione del risparmio energetico negli edifici esistenti attraverso detrazione fiscale del 55%	0,30 (0,30)	0,61 (0,61)	0,61 (0,61)
Legge n.203 del 22 dicembre 2008 (Legge finanziaria 2009)	Incentivazione del risparmio energetico negli edifici esistenti attraverso detrazione fiscale del 55%	0,20 (0,20)	0,44 (0,44)	0,44 (0,44)
D.M. 21 dicembre 2007 (attuazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 - Sistema Certificati Bianchi)	Incentivare il risparmio energetico elettrico per il periodo 2008-2012	1,60 (0,66)	3,12 (1,30)	3,12 (1,30)
D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 201 (recepimento direttiva 2005/32/CE - Ecodesign)	Adozione standard minimi obbligatori su frigoriferi, lampadine, TV, etc. Attuazione primi regolamenti comunitari	0,40	0,87	2,60
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 fondi FESR	Incentivazione della cogenerazione con POR e POIN	0,10 (0,05)	0,24 (0,12)	0,24 (0,12)
	Incentivazione del risparmio energetico con POR e POIN	0,20 (0,19)	0,42 (0,38)	0,42 (0,38)
TRASPORTI		5,80 (5,80)	11,55 (11,55)	20,25 (20,25)
Misure infrastrutturali	Reti ad alta velocità, ottimizzazione delle reti regionali per pendolari e merci, metropolitane	1,90 (1,90)	3,75 (3,75)	5,70 (5,70)
Standard emissioni autovetture (Regolamento (EC) n. 443/2009)	Portare le emissioni medie del parco delle nuove autovetture a 120 gCO ₂ /km al 2015 e 95 gCO ₂ /km al 2020 e altre misure di efficientamento del parco circolante (pneumatici, etc.)	2,70 (2,70)	5,40 (5,40)	10,20 (10,20)
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 fondi FESR	Opere infrastrutturali intermodali: ferrovie metropolitane	0,20 (0,20)	0,32 (0,32)	1,28 (1,28)
D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128 (recepimento Direttiva 2003/30/CE). D.M. 25 gennaio 2010	Quota d'obbligo utilizzo biocarburanti (obiettivo 4,5% al 2012)	0,70 (0,70)	1,49 (1,49)	1,49 (1,49)
Direttiva 2009/28/CE	Quota d'obbligo utilizzo biocarburanti (obiettivo 10% al 2020)	0,30 (0,30)	0,59 (0,59)	1,58 (1,58)
AGRICOLTURA, RIFIUTI		2,50 (2,50)	4,89 (4,89)	4,89 (4,89)
Fertilizzanti azotati	Razionalizzazione nell'utilizzo di fertilizzanti azotati	0,40 (0,40)	0,79 (0,79)	0,79 (0,79)
Gestione delle deiezioni animali	Recupero di biogas dagli allevamenti	0,20 (0,20)	0,40 (0,40)	0,40 (0,40)
Raccolta differenziata	Rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti biodegradabili smaltiti in discarica	1,90 (1,90)	3,70 (3,70)	3,70 (3,70)
TOTALE		19,10 (10,80)	37,85 (21,47)	51,09 (31,60)



Allegato 2 – Misure incluse nello scenario “con misure”

MISURA	OBIETTIVO	2013 ⁷ (MtCO ₂ eq)	2015 ⁷ (MtCO ₂ eq)	2020 ⁷ (MtCO ₂ eq)
PRODUZIONE DI ENERGIA		0,00	0,00	0,99
Piano d'Azione Nazionale per le energie rinnovabili 30 giugno 2010 (PAN 2010)	Miglioramento efficienza reti elettriche per la riduzione delle perdite delle reti elettriche di distribuzione e trasmissione	0,00	0,00	0,99
RINNOVABILI (ELETTRICHE)		0,30	4,30	16,32
Piano d'Azione Nazionale per le energie rinnovabili 30 giugno 2010 (PAN 2010) D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (D.M. elettrico) Circolare MATTEM del 16 febbraio 2012 (G.U. n. 51 del 1/3/2012) di attuazione del Fondo rotativo per Kyoto (art. 1, commi 1110, 1115, Legge 27 dicembre 2007 e D.M. 25 novembre 2008).	Misure per raggiungere l'obiettivo elettrico al 2020 previsto dal PAN 2010 e ulteriori misure di incentivazione in attuazione del D.lgs. 28/2011 per raggiungere un target ipotizzato a 110 TWh elettriche da fonti rinnovabili, anche attraverso lo sviluppo di smart grid Promozione interventi di fonti rinnovabili di piccola taglia attraverso l'utilizzo di prestiti in conto capitale (al 100% dell'investimento) a tasso agevolato.	0,30	0,80	6,32
Nuove misure di promozione e incentivazione	Misure da definire a seguito verifica raggiungimento obiettivo di 130 TWh con rinnovabili elettriche sul territorio nazionale come previsto da SEN	0,00	3,50	10
RINNOVABILI (TERMICHE)		0,00	0,00	10,60 (10,60)
Piano d'azione per l'efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011), Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN 2010) e D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (recepimento della direttiva 2009/28/CE). D.M. "efficienza energetica e fonti rinnovabili termiche" art. 28 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28"	Misure per la promozione di energia termica da fonti rinnovabili e di incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento della produzione di energia termica da fonti rinnovabili	0,00	0,00	10,60 (10,60)
INDUSTRIA		0,79	2,97 (0,61)	16,17 (2,69)
Piano d'azione per l'efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011) (attuazione Direttiva 2006/32/CE) (certificati bianchi 2012-2016)	Incentivare il risparmio energetico per il periodo 2012-2016	0,44	1,31	3,50
Piano d'azione per l'efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011), Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN 2010) (certificati bianchi 2016-2020)	Ulteriore incentivazione interventi di risparmio energetico in attuazione di quanto previsto nel PAN 2010 (sistemi di illuminazione efficienti, sistemi ITC, sostituzione sistemi di	0,00	0,00	3,58

⁷ I valori tra parentesi rappresentano la stima degli effetti nei settori Non-ETS.

	riscaldamento elettrico) per il periodo 2016-2020			
Piano d'Azione luglio 2011 (PAEE 2011) (attuazione Direttiva 2006/32/CE) D.M. 5 settembre 2011 di incentivazione cogenerazione ad alta efficienza (certificati bianchi 2016 - 2020) Circolare MATTM del 16 febbraio 2012 (G.U. n. 51 del 1/3/2012) di attuazione del Fondo rotativo per Kyoto (art. 1, commi 1110, 1115, Legge 27 dicembre 2007 e D.M. 25 novembre 2008) e prolungamento del Fondo al 2020	Promozione cogenerazione e trigenerazione	0,35	1,05	2,26
Piano d'Azione per l'efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011). Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN 2010) (certificati bianchi 2016-2020)	Estensione al 2020 del sistema dei certificati bianchi per incentivare misure di compressione meccanica del vapore, risparmio energetico nell'industria chimica, vetro, cartaria ed interventi di recupero termico nei processi industriali ad alto contenuto di energia previsti dal PAN 2010	0,00	0,00	3,69
Rimodulazione fiscalità energetica	Favorire la diffusione di prodotti e servizi a basso contenuto carbonico anche con misure di informazione	0,00	0,00	1,50 (1,05)
D.M. "efficienza energetica e fonti rinnovabili termiche" art. 28 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28	Promozione risparmio energetico	0,00	0,61 (0,61)	1,64 (1,64)
CIVILE		0,30 (0,19)	3,36 (2,84)	16,09 (12,85)
D.M. "efficienza energetica e fonti rinnovabili termiche" art. 28 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28	Promozione risparmio energetico nel settore civile (pubblico, domestico, terziario), con interventi di coibentazione, sostituzione infissi e caldaie, installazione pompe di calore e pannelli solari termici	0	1,76 (1,76)	4,69 (4,69)
Piano d'Azione per l'efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011) (attuazione Direttiva 2006/32/CE) (certificati bianchi 2012 - 2016)	Promuovere il risparmio energetico	0,16 (0,08)	0,80 (0,40)	1,23 (0,40)
Piano d'Azione per l'efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011). Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN 2010) (certificati bianchi 2016 - 2020)	Promozione risparmio energetico	0,00	0,00	2,53 (0,75)
Piano d'Azione per l'efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011) (attuazione Direttiva 2006/32/CE). DM 5 settembre 2011 di incentivazione cogenerazione ad alta efficienza (certificati bianchi 2012 - 2016) Circolare MATTM del 16 febbraio	Promozione cogenerazione e trigenerazione	0,14 (0,11)	0,46 (0,34)	1,49 (1,16)



2012 (G.U. n. 51 del 1/3/2012) di attuazione del Fondo rotativo per Kyoto (art. 1, commi 1110, 1115, Legge 27 dicembre 2007 e D.M. 25 novembre 2008) e prolungamento del Fondo al 2020				
Direttiva 2010/31/CE Nuovi standards di efficienza negli edifici	Ulteriore riduzione del consumo di energia negli edifici e promozione delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia e meccanismo di incentivazione attraverso la detrazione fiscale	0,00	0,00	4,00 (4,00)
Prolungamento detrazione fiscale 55% (legge finanziaria 2009)	Incentivazione risparmio energetico edifici esistenti	0,00	0,34 (0,34)	1,15 (1,15)
Rimodulazione fiscalità energetica	Favorire la diffusione di prodotti e servizi a basso contenuto carbonico anche con misure di informazione	0,00	0,00	1,00 (0,70)
TRASPORTI		0,39 (0,39)	1,17 (1,17)	5,8 (5,8)
Misure intermodali	Promozione interventi previsti anche dal PAN 2010 (infrastrutturali, intermodali e incremento dell'offerta di mobilità di mezzi di trasporto pubblici alimentati elettricamente)	0,39 (0,39)	1,17 (1,17)	3,50 (3,50)
Misure di incentivazione per accelerare standard emissioni autovetture (Regolamento (EC) n. 443/2009)	Ridurre le emissioni medie del parco delle nuove autovetture	0,00	0,00	1,80 (1,80)
Rimodulazione fiscalità energetica	Favorire la diffusione di prodotti e servizi a basso contenuto carbonico anche con misure di informazione	0,00	0,00	0,50 (0,50)
TOTALE		1,78 (0,58)	11,81 (4,62)	65,97 (31,94)

13A05238



**COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA**

DELIBERA 5 giugno 2013.

Determinazione per l'anno 2013 dei soggetti, della misura e delle modalità di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del regolamento di attuazione del d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179. (Delibera n. 18566).

**LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA**

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'articolo 32-ter inserito con decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 174;

Visto l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari";

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante "Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262";

Visto in particolare, l'art. 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, secondo cui "La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità" e ne definisce con proprio regolamento l'organizzazione ed il funzionamento;

Ritenuta la necessità, ai fini di un'efficace ed efficiente gestione degli elenchi istituiti dalla Camera di conciliazione e arbitrato, di prevedere forme di contribuzione ai costi anche istruttori, connessi alla predisposizione ed alla tenuta di detti elenchi;

Vista la propria delibera n. 18.275 del 18 luglio 2012, con la quale è stato adottato il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure;

Visto l'art. 3, comma 3, della richiamata delibera n. 18.275, ai sensi del quale "la Consob, con successiva delibera, determina l'importo del contributo dovuto, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del Regolamento ..., dai conciliatori e dagli arbitri che, all'esito della fase di prima applicazione del nuovo testo regolamentare, risultino iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 6 dello stesso, nonché le modalità ed i termini di versamento";

Visto l'art. 6, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, a norma del quale l'istanza di iscrizione agli elenchi dei conciliatori e degli arbitri è subordinata al pagamento delle spese di iscrizione nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera;

Visto l'art. 6, comma 4, dello stesso regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, a norma del quale la permanenza negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri è subordinata al pagamento di un contributo annuale nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera;

Attesa la necessità di determinare i soggetti e la misura dei contributi previsti dall'art. 6, commi 2 e 4, del richiamato regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

Attesa, altresì, la necessità di determinare le modalità di versamento di detti contributi;

Delibera:

Art. 1.

*Contributo per l'iscrizione agli elenchi
dei conciliatori e degli arbitri*

1. Sono tenuti a versare alla Consob un contributo le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.



2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna istruttoria, in misura pari ad € 26,00.

3. Il contributo è versato alla Consob mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 4004157001, intestato a «Consob, Via G. B. Martini 3, 00198 Roma», presso Unicredit Banca/Agenzia B. Marcello, Largo Benedetto Marcello 198, 00198, Roma (Italia) - Cod. 02008 - Cab. 05164 - Iban: IT 41 R 02008 05164 000400415701. Copia della documentazione attestante il versamento dovrà essere allegata all'istanza di iscrizione.

Art. 2.

Contributo annuale per la permanenza negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri

1. Sono tenuti a versare alla Consob un contributo annuale le persone fisiche iscritte alla data del 1° ottobre 2013 negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

2. Il contributo annuale di cui al comma 1 è determinato in misura pari ad € 26,00, sia per l'elenco dei conciliatori, sia per l'elenco degli arbitri.

3. Il versamento del contributo annuale dovuto dai soggetti di cui al comma 1 dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2013. Ai fini del versamento dovrà essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (Mav) che verrà spedito ai soggetti tenuti alla contribuzione, entro il 10 novembre dello stesso anno. Tale spedizione potrà avvenire anche tramite utilizzo di sistemi di posta elettronica certificata.

4. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (Mav) ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti tenuti alla contribuzione potranno acquisire il Mav tramite rete Internet, consultando l'apposita sezione dedicata del sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

5. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà, previo accertamento della fattispecie, la cancellazione dall'elenco in cui il soggetto è iscritto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 giugno 2013

Il presidente: VEGAS



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actigrip Gola»

Estratto determinazione V&A 864 del 3 giugno 2013

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, Km 23,500, 00040 - Santa Palomba - Pomezia - Roma (RM).

Codice fiscale 00407560580

Medicinale: ACTIGRIP GOLLA.

Variazione A.I.C.:

B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati;

B.II.e.1.a.2 Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa Forme farmaceutiche semisolide e liquide non sterili;

B.II.e.7.a Modifica del fornitore di elementi o di dispositivi di confezionamento. Soppressione di un fornitore;

B.II.f.1.a.2 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito. Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito dopo la prima apertura;

B.II.f.1.d Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito. Modifiche concernenti le condizioni di magazzinaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito;

B.II.a.3.b.2 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altri eccipienti. Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti suscettibili di avere un impatto significativo sulla sicurezza, sulla qualità o sull'efficacia del medicinale;

B.II.d.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito: altra variazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Sono autorizzate le modifiche di seguito riportate:

Variazione B.II.a.3 b)2 - Tipo II - Modifica quali-quantitativa della composizione in eccipienti con effetto significativo sulla qualità del prodotto finito

DA		A	
Section II.A.1		Module 3.2.P.1	
Composition		Composition of the Drug Product (g/100ml)	
Hexetidine	0.1000	Hexetidine	0.100
Polysorbate 60	0.7000	Polysorbate 60	0.700
Citric Acid Monohydrate (1)	0.0418	Citric Acid Monohydrate	0.0418
Saccharin Sodium	0.0220	Saccharin Sodium	0.022
Azorubin (85%) (E122) (2)	0.0023	Azorubin (85%) (E122) (1)	0.0023
Methylsalicylate	0.0186	---	---
Levomenthol	0.0186	Levomenthol	0.070
Peppermint Oil	0.0640	---	---
Anise Oil	0.0392	---	---
Eucalyptus Oil	0.0011	Eucalyptus Oil	0.0011
Clove Oil	0.0084	---	---
---	---	Sodium calcium edetate (EDTA-Ca)	0.100
Ethanol 96%	4.3333	Ethanol 96%	4.333
---	---	Sodium hydroxide	qs pH 5.5±0.2
Purified Water	93.7506	Purified Water	qs 100 ml
(1) Quantity may be adjusted to ±10% in order to obtain a pH within 4.7-5.1		(1) Quantity to be adjusted according to the potency (theoretical potency 85%)	
(2) Quantity to be adjusted according to the titre (theoretical titre 85%)			




Variazione B.II.d.1 e) - Tipo II – Allargamento dei limiti di una specifica del prodotto finito al rilascio e shelf-life - pH

DA	A
Section II.E.1	Module 3.2.P.5.1
Specifications at release	Specifications at release
pH: 4.7 – 5.1	pH: 5.3 – 5.7
	Module 3.2.P.5.1
Specifications at shelf-life	Specifications at shelf-life
pH: 4.7 – 5.1	pH: 5.3 – 5.7
Section II.E.1	Module 3.2.P.5.1
Specifications at release	Specifications at release
Hexedine: NMT 3.0 % Triamine: NMT 3.0 % Hexedine+Triamine: NMT 5.0 %	Hexedine: NMT 1.0 % Triamine: NMT 3.0 % Dehydrohexetidine: NMT 0.5 % Hexetidine salt: NMT 1.5 % Each other impurity: NMT 0.5 % --- Total impurities: NMT 4.0 %

Variazione B.II.d.1 z) - Tipo II *unforeseen* – Sostituzione dei parametri di una specifica del prodotto finito al rilascio e shelf-life con il corrispondente metodo di analisi – Impurezze


DA	A
	Module 3.2.P.5.1
Specifications at shelf-life	Specifications at shelf-life
Hexedine: NMT 3.0 % Triamine: NMT 3.0 % Dehydrohexetidine: NMT 1 % Dehydrohexetidine formamide: NMT 8.0 % Each other impurity: NMT 0.5 % Total impurities: NMT 10.0 %	Hexedine: NMT 2.0 % Triamine: NMT 3.0 % Dehydrohexetidine: NMT 0.5 % Hexetidine salt: NMT 3.0 % Each other impurity: NMT 0.5 % Total impurities: NMT 5.0 %




	Module 3.2.P.5.2						
	Analytical procedures						
<p>Characteristics studied for stability are the same than release with the addition of degradation products dehydrohexetidine and dehydrohexetidine formamide and unknown impurities.</p> <p>The two impurities dehydrohexetidine and dehydrohexetidine formamide are tested together with the hexetidine using the same method as described in section II.E.1.2, which is performed with the addition of a further standard solutions.</p> <p>The assay is valid if the capacity factor for hexedine is greater or equal to 3.4 and less or equal to 4.7.</p>							
<p>Column: Hypersil 5 μm CPS 25 cm x 4.6 mm</p> <p>Flow rate: 2 ml/min</p> <p>Injection: 30 μl</p> <p>Detection: 215 nm</p>	<p>Column: XBridge BEH C8 50x4.6 mm, 3.5 μm</p> <p>HPLC: Alliance 2695 system with DAD 2998 (Waters) or equivalent</p> <p>Run time: 29 minutes</p> <p>Flow rate: 1.0 ml/min</p> <p>Column oven temperature: 45°C</p> <p>Sample temperature: 25°C</p> <p>Injection: 35 μl</p> <p>Detection: 240 nm</p> <p>Acquisition: 10 pts/sec - filter time 0.2 sec</p> <p>Seal wash: ACN/water (10v/90v)</p> <p>Needle wash: EtOH</p>						
	Gradient Condition						
	Time	0.0	1.0	15.7	22.0	25.0	29.0
	Mobile Phase A	50	50	20	20	50	50
	Mobile Phase B	50	50	80	80	50	50
<p>Mobile phase</p> <p>Dissolve 2.64 g of $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ in 700 ml of HPLC water and adjust pH 7.0 with 85% H_3PO_4. Introduce the solution into a 2000 ml volumetric flask, add 700 ml</p>	<p>Mobile phase A</p> <p>Into a 1000.0 ml volumetric flask introduce 0.790 g of ammonium bicarbonate with 400 ml of water. Mix the solution thoroughly. Filter the solution through a 0.2</p>						



of Acetonitrile (HPLC grade) and 540 ml of Methanol (HPLC grade), after cooling, make up to volume with HPLC water.	μm GHP membrane. Adjust pH to 11.0 ± 0.05 with NH_4OH . Add 4.0 ml of TEA. Mix and complete to volume with water. Degas and transfer to an HPLC container.
	Mobile phase B Acetonitrile (HPLC gradient grade)
	Extraction solvent Ethanol
Dehydrohexetidine formamide standard solution (about 5% relative to hexetidine theoretical concentration) Dissolve about 10 mg of dehydrohexetidine formamide accurately weighed into a 50 ml volumetric flask. Dissolve and dilute to volume with ethanol R. Dilute 5.0 ml of this solution to 100.0 ml with ethanol R.	Hexetidine salt stock solution (1.0 mg/ml) Into a 25.0 ml volumetric flask accurately weigh 25.0 mg of hexetidine salt standard. Add ethanol and mix with a magnetic stirrer until it dissolves and complete to volume with ethanol. Filter through PTFE 0.45 μm before putting in HPLC vial (discard 2-3 ml). Stock solution of hexetidine salt is stable for 6 days when stored at room temperature.
Dehydrohexetidine standard solution (about 1% relative to hexetidine theoretical concentration) Dissolve about 10 mg of dehydrohexetidine formamide accurately weighed into a 50 ml volumetric flask. Dissolve and dilute to volume with ethanol R. Dilute 1.0 ml of this solution to 100.0 ml with ethanol R.	Hexetidine salt standard solution (hexetidine salt 0.03 mg/ml – 3.0% relative to hexetidine 1.0 mg/ml) Into a 10.0 ml volumetric flask introduce 300 μl of stock solution hexetidine salt. Complete to volume with ethanol and mix with a magnetic stirrer to homogenize the solution. Filter through PTFE 0.45 μm before putting in HPLC vial (discard 2-3 ml). Solution of hexetidine salt is stable for 24 hours when stored in vial in autosampler.
	Reporting threshold (RT) solution (0.0025 mg/ml – 0.25% hexetidine) Into a 20.0 ml volumetric flask pipet 50.0 μl of stock solution hexetidine salt and complete to volume with ethanol. Filter through PTFE 0.45 μm before putting in HPLC vial (discard 2-3 ml).
Sample solution In a 50 ml volumetric flask introduce 10.0 ml of mouthwash and dilute to volume with ethanol R.	Sample solution Filter the hexetil solution through PTFE 0.45 μm discarding the first ml (2-3 ml) and put in vial. Sample solution is stable for 24 hours when stored in vial in autosampler.



<p>Procedure Inject in duplicate 30 µl of each solution.</p>	<p>3.7 Injection sequence > Inject 1 x blank solution > Inject 3 x RT solution > Inject 5 x WS1 (for ISP) > Inject 1 x WS2 (for CSC) > Inject 1 x Sample Solution (one WSI every 6 sample injections) > Inject 1 x Control WS1 (for BS and GSP) > Inject 1 x Blank</p>
<p>Calculations</p> <p><i>Dehydrohexetidine formamide</i></p> $\frac{A_{sp}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{50} \times \frac{5}{100} \times \frac{50}{10} \times \frac{100}{100} \times 100 \quad \text{i.e.:} \quad \frac{A_{sp}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{2}$ <p><i>Dehydrohexetidine</i></p> $\frac{A_{sp}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{50} \times \frac{1}{100} \times \frac{50}{10} \times \frac{100}{100} \times 100 \quad \text{i.e.:} \quad \frac{A_{sp}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{10}$ <p>Where: <i>A_{sp}</i> : Sample area <i>A_{std}</i> : Standard area <i>W_{std}</i> : Standard weight in mg</p>	<p>Calculations Reporting limit: calculate the amount of DH, HexSalt, Each other impurities and report the results only if it is more than 0.25% (QL of DH and HexSalt).</p> <p><u>Assay of DH</u></p> $\% = \frac{A_{Sam}}{A_{Std}} \times \frac{W_{Std}}{RRF} \times \frac{P_{Std}}{LC} \times Df$ <p>with: <i>A_{Sam}</i>: Area of DH peak in Sample Solution <i>A_{Std}</i>: Mean area of HexSalt peak in the 5 first injections of WS1 <i>W_{Std}</i>: Weight of HexSalt in WS1 (mg) <i>D_f</i>: Dilution factor = 0.0012 <i>P_{Std}</i>: Purity of HexSalt reference substance (%) <i>LC</i>: 1 (Theoretical content in mg/mL) <i>RRF</i>: Relative response factor (= 0.9)</p> <p><u>Assay of Hexetidine salt</u></p> $\% = \frac{A_{Sam}}{A_{Std}} \times \frac{W_{Std}}{LC} \times P_{std} \times Df$ <p>with: <i>A_{Sam}</i>: Area of HexSalt peak in Sample Solution <i>A_{Std}</i>: Mean area of HexSalt peak in the 5 first injections of WS1 <i>W_{Std}</i>: Weight of HexSalt in WS1 (mg) <i>D_f</i>: Dilution factor = 0.0012 <i>P_{Std}</i>: Purity of Hexsalt reference substance (%) <i>LC</i>: 1 (Theoretical content in mg/mL)</p>



<p>Unknown impurities</p> <p>In order to ensure adequate resolution of the unknown impurities, it is necessary to monitor the capacity factor for the HPLC column. If present, one unknown impurity in particular eludes at RRT (0.34) and if the efficiency is too low, it becomes obscured by a much larger excipient peak. Therefore the assay is considered valid if the capacity factor falls within predefined limits (as specified above).</p> <p>The mass distribution ratio (capacity factor) is calculated as follows:</p> $D_m = \frac{t_R - t_M}{t_M}$ <p>Tr: Retention time (or volume) or distance along the baseline from the point of injection to the perpendicular dropped from the maximum of the peak corresponding to the component.</p> <p>Tm: hold-up time (or volume): time (or volume) or distance along the baseline from the point of injection to the perpendicular dropped from the maximum of the peak corresponding to an unretained component.</p> <p>The capacity factor is routinely determined as a standard part of the analytical method.</p>	<p><u>Assay of each other impurities</u></p> $\% = \frac{A_{Sam}}{A_{Std}} \times \frac{W_{Std}}{LC} \times P_{Std} \times Df$ <p>with:</p> <p>A_{Sam}: Area of unknown peak in Sample Solution</p> <p>A_{Std}: Mean area of HexSalt peak in the 5 first injections of WS1</p> <p>W_{Std}: Weight of HexSalt in WS1 (mg)</p> <p>D_f: Dilution factor = 0.0012</p> <p>P_{Std}: Purity of HexSalt reference substance (%)</p> <p>LC: 1 (Theoretical content in mg/mL)</p>
<p>If a peak with a RRT of 0.34 is observed, this peak is quantified with the standard of dehydrohexetidine; the calculation is the same as per dehydrohexetidine (as its structure has been identified to be close to the dehydrohexetidine structure).</p> <p>This result is reported in the unknown impurity test.</p> <p>If supplementary peaks appear on HPLC chromatograms during stability testing, these are evaluated in % relative to the peak of hexetidine reference (normalisation calculation).</p>	



Variazione B.II.e.1 a)2 – Tipo IB – Modifica della composizione qualitativa del materiale di confezionamento primario – Tappo

DA	A
Module 3.2.P.7	Module 3.2.P.7
Two pieces Child resistant cap	Aluminium cap
The two pieces Child resistant cap consists of: - an external white plastic cap in Polypropylene - an inner plastic cap including a tamper evident ring in High Density Polyethylene. This CRC cap is fitted with a PET wad	Each bottle may be closed with a R.O.P.P. aluminium cap (Alu Flash) for pilfer proof ring (diameter = 28 mm) with internal and external coating. Metal thickness: 0.21 mm Wad facing material: PET

Variazione B.II.e.7 a) – Tipo IA – Eliminazione del fornitore del confezionamento primario – Fornitore del tappo

DA	A
Module 3.2.P.7	Module 3.2.P.7
Two pieces Child resistant cap	Aluminium cap
Supplier: Bormioli	---

Variazione B.II.f.1 d) – Tipo IB – Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito

Variazione B.II.f.1 a) 2 – Tipo IA_{IN} – Riduzione della shelf-life del prodotto finito dopo prima apertura

DA	A
Section F.2.7	Module 3.2.P.8.1.3
Stability conclusions	Stability summary and results
Shelf-life 24 months stored below 25°C	Shelf-life 24 months stored below 30°C
----	Shelf-life after first opening: 6 months

Resta confermato il periodo di validità di 2 anni del prodotto finito. La nuova condizione di conservazione autorizzata è «Conservare a temperatura inferiore a 30°C. Protetto dalla luce.

Il periodo di validità dopo prima apertura del flacone è di 6 mesi. La condizione di conservazione, dopo la prima apertura del flacone, è «conservare a temperatura inferiore a 25°C».


Relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

019971086 - «100 MG/100 ML COLLUTORIO» 1 FLACONE 200 ML.

La confezione del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pilocarpina Cloridrato Bausch & Lomb».

Con la determinazione n. aRM - 139/2013-1499 del 3 giugno 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bausch & Lomb-Iom S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PILOCARPINA CLORIDRATO BAUSCH & LOMB;

confezione: 021137017;

descrizione: «2% collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flacone + 1 flacone solvente da 10 ml;

medicinale: PILOCARPINA CLORIDRATO BAUSCH & LOMB;

confezione: 021137029;

descrizione: «3% collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flacone + 1 flacone solvente da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A05241

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicodose»

Con la determinazione n. aRM - 141/2013-30 del 3 giugno 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pierre Fabre Pharma S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: NICODOSE.

Confezioni:

A.I.C. n. 037088010 - «1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero» 12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037088022 - «1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero» 24 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037088034 - «1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero» 36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037088046 - «1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero» 48 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037088059 - «1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero» 60 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037088061 - «1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero» 72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037088073 - «1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero» 84 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037088085 - «1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero» 96 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037088097 - «1,5 mg pastiglie gusto liquirizia menta senza zucchero» 204 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037088109 - «1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero» 12 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037088111 - «1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero» 24 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037088123 - «1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero» 36 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037088135 - «1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero» 48 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037088147 - «1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero» 60 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037088150 - «1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero» 72 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037088162 - «1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero» 84 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037088174 - «1,5 mg pastiglie gusto menta senza zucchero» 96 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037088186 - «1,5 MG pastiglie gusto menta senza zucchero» 204 pastiglie in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A05242

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan DR. Reddy's».

Con la determinazione n. aRM - 142/2013-2551 del 3 giugno 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dr. Reddy's S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LOSARTAN DR. REDDY'S.

Confezioni:

A.I.C. n. 039504016 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039504028 - «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039504030 - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A05243

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Teva».

Con la determinazione n. aRM - 143/2013-813 del 3 giugno 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FINASTERIDE TEVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 037986092 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037986080 - «5 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037986054 - «5 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037986041 - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037986015 - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037986078 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037986066 - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037986039 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037986027 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Il titolare Teva Italia S.r.l. è autorizzato allo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A05244



Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Betaistina Mylan Generics Italia», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 144/2013 del 27 maggio 2013

Medicinale: BETAISTINA Mylan Generics Italia.

Codice AIC: 038374/M.

Dosaggio/Forma farmaceutica: "24 mg compresse".

Titolare AIC: Mylan S.p.A.

Procedura mutuo riconoscimento CZ/H/0399/001/R/001 con scadenza il 15/11/2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A05245

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Eminocs», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 142/2013 del 27 maggio 2013

Medicinale: EMINOCS.

Confezioni:

A.I.C. n. 038049019/M - "50 mg/ml soluzione orale" 1 flacone di vetro scuro da 20 ml;

A.I.C. n. 038049021/M - "50 mg/ml soluzione orale" 1 flacone di vetro scuro da 25 ml;

A.I.C. n. 038049033/M "50 mg/ml soluzione orale" 1 flacone di vetro scuro da 50 ml;

A.I.C. n. 038049045/M "50 mg/ml soluzione orale" 1 flacone di vetro scuro da 100 ml.

Titolare AIC: Alfa Wassermann S.p.A.

Procedura mutuo riconoscimento NL/H/0800/001/R/001 con scadenza il 22/12/2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere,

deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A05246

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Azitromicina Mylan», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 143/2013 del 27 maggio 2013

Medicinale: AZITROMICINA MYLAN.

Confezioni e A.I.C.:

«500 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040104010/M;

«500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040104022/M;

«500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040104034/M;

«500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040104046/M;

«500 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040104059/M;

«500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040104061/M;

«500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040104073/M;

«500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040104085/M.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Procedura: mutuo riconoscimento NL/H/1206/002/R/001 con scadenza il 1° gennaio 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A05247



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'AQUILA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Giunta Camerale, con atto n. 60 del 30 maggio 2013, ha nominato, a far data 1° giugno 2013, la dott.ssa Fausta Emilia Clementi Conservatore delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, della Camera di Commercio dell'Aquila.

13A05291

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2001, n. 150, si rende noto che:

1) la sottoelencata imprese, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona con determinazione dirigenziale agli atti dell'Ufficio. I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.

N. marchio	Ditta	Sede
282 VR	Nukleo snc di Marcolungo Stefano e Lorenzo	Via Vittorio Veneto, 10 - Caldiero (VR)

13A05290

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Santa Maria di Licodia.

Il comune di Santa Maria di Licodia (CT) con deliberazione n. 8 del 1° marzo 2013 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2013, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Luigi Albino Lucifora, della dott.ssa Giuseppa Sciarra e della dott.ssa Concetta Felice, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

13A05284

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Santa Venerina.

Il comune di Santa Venerina (CT) con deliberazione n. 9 del 12 marzo 2013 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2013, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Ignazio Nucita, del dott. Giuseppe Giliberto e della dott.ssa Mirrella Portaro, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

13A05285

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «MOHANT»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 160 del 6 giugno 2013, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta, presentata dalla Slovenia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggio» - «MOHANT».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.


13A05239

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla nomina del dott. Staffan de Mistura, in qualità di Inviato Speciale, a Commissario straordinario del Governo per la trattazione della questione dei due fucilieri «marò» appartenenti al Reggimento della Marina Militare «Brigata San Marco».

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2013, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2013, reg. 5, fg. 84, ai sensi dell'art. 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il dott. Staffan de Mistura, in qualità di Inviato Speciale, è nominato, ai soli fini amministrativi fino al 31 dicembre 2013, Commissario straordinario del Governo per la trattazione della questione dei due fucilieri «marò» appartenenti al Reggimento della Marina Militare «Brigata San Marco».

13A05211



UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Marcello Vicini, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Ujčić», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0021705 in data 27 maggio 2013, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto emesso in data 2 ottobre 1936, n. 11419/20176 dal Prefetto di Trieste, con il quale il cognome del sig. Cristiano Vittorio Ujčić (e non Ujcic), nato il 20 giugno 1914 a Trieste, era stato ridotto nella forma italiana di «Vicini».

Per l'effetto, il cognome del sig. Marcello Vicini, figlio di Vittorio, nato il 3 maggio 1959 a Trieste, ivi residente in via San Pasquale n. 83 è ripristinato nella forma originaria di «Ujčić», come posseduto dalla famiglia prima dell'emanazione del sopracitato decreto.

13A05289

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE


Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012, recante: “Proroga della attività dell'Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'OPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011.”. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 121 del 25 maggio 2013).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 3, seconda colonna, il comma 3 dell'art. 1 è sostituito dal seguente: “3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, con sede in Roma presso il Dipartimento della protezione civile, al Dott. Nicola Dell'Acqua è riconosciuto un compenso onnicomprensivo pari ad euro 50 mila lordi su base annua, oltre ad un trattamento di risultato nella misura massima di euro 50 mila lordi su base annua, da erogarsi in relazione alla valutazione delle attività espletate e degli obiettivi raggiunti da parte del Capo dipartimento della protezione civile. Sono fatti salvi i rimborsi per le spese di missione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, nei limiti delle spese riconosciute al personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della normativa vigente.”.

13A05312

MARCO MANCINETTI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-142) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 3 0 6 1 9 *

€ 1,00

